



### Sommario

#### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 2022/C 78/01 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10304 — THERMO FISHER / PPD) <sup>(1)</sup> ..... | 1 |
|--------------|---|---|

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 2022/C 78/02 | Tassi di cambio dell'euro — 17 febbraio 2022 .....  | 2 |
| 2022/C 78/03 | Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ..... | 3 |

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 2022/C 78/04 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10541 - GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> ..... | 51 |
| 2022/C 78/05 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10349 – AMAZON/MGM) <sup>(1)</sup> .....   | 53 |

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 2022/C 78/06 | Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ..... | 54 |
|--------------|--|----|

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10304 — THERMO FISHER / PPD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 78/01)

Il 7 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10304. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

17 febbraio 2022

(2022/C 78/02)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio     | Moneta  | Tasso di cambio |                      |           |
|--------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD    | dollari USA         | 1,1370  | CAD             | dollari canadesi     | 1,4439    |
| JPY    | yen giapponesi      | 130,84  | HKD             | dollari di Hong Kong | 8,8692    |
| DKK    | corone danesi       | 7,4398  | NZD             | dollari neozelandesi | 1,6950    |
| GBP    | sterline inglesi    | 0,83493 | SGD             | dollari di Singapore | 1,5278    |
| SEK    | corone svedesi      | 10,5930 | KRW             | won sudcoreani       | 1 360,70  |
| CHF    | franchi svizzeri    | 1,0466  | ZAR             | rand sudafricani     | 16,9893   |
| ISK    | corone islandesi    | 141,60  | CNY             | renminbi Yuan cinese | 7,2060    |
| NOK    | corone norvegesi    | 10,1225 | HRK             | kuna croata          | 7,5330    |
| BGN    | lev bulgari         | 1,9558  | IDR             | rupia indonesiana    | 16 291,53 |
| CZK    | corone ceche        | 24,383  | MYR             | ringgit malese       | 4,7612    |
| HUF    | fiorini ungheresi   | 356,08  | PHP             | peso filippino       | 58,314    |
| PLN    | zloty polacchi      | 4,5065  | RUB             | rublo russo          | 86,3880   |
| RON    | leu rumeni          | 4,9432  | THB             | baht thailandese     | 36,537    |
| TRY    | lire turche         | 15,4945 | BRL             | real brasiliano      | 5,8495    |
| AUD    | dollari australiani | 1,5786  | MXN             | peso messicano       | 23,0367   |
|        |                     |         | INR             | rupia indiana        | 85,2935   |

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008**

(2022/C 78/03)

***Prefazione ed esclusione di responsabilità***

*Il nuovo regolamento sulle bevande spiritose (UE) 2019/787 è stato pubblicato il 17 maggio 2019 ed è entrato in vigore sette giorni dopo. Tuttavia esso si applica solo a decorrere dal 25 maggio 2021 per quanto riguarda la maggior parte delle disposizioni relative a produzione ed etichettatura.*

*In linea con l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, lo scopo del presente documento di orientamento - anch'esso applicabile a decorrere dal 25 maggio 2021 - è garantire l'applicazione uniforme del regolamento a beneficio sia delle amministrazioni nazionali sia degli operatori del settore alimentare (ad es. produttori e importatori di bevande spiritose) per quanto riguarda alcune disposizioni in materia di etichettatura in esso contenute.*

*Il documento si limita alla spiegazione pratica delle disposizioni in materia di etichettatura applicabili alle bevande spiritose, in particolare relativamente all'uso di "denominazioni legali", "termini composti", "allusioni", "miscela" e "bevande assemblate".*

*A tal fine contiene diversi esempi non esaustivi forniti solo a scopo illustrativo.*

*Il presente documento di orientamento è fornito esclusivamente a fini informativi e il suo contenuto non è inteso a sostituire la consultazione delle fonti giuridiche applicabili o, se del caso, la necessaria consulenza di un esperto giuridico.*

*La Commissione europea e i soggetti che agiscono per suo conto declinano ogni responsabilità per l'uso delle presenti note orientative, che non possono essere considerate come un'interpretazione vincolante della legislazione.*

*Il presente documento è volto a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell'applicazione della legislazione sulle bevande spiritose. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.*

*I riferimenti alle disposizioni giuridiche indicati di seguito si intendono riferiti al regolamento (UE) 2019/787 ("regolamento sulle bevande spiritose"), salvo diversa esplicita indicazione.*

## Indice

|   |    |
|---|----|
| 1. NORME GENERALI DI ETICHETTATURA PER LE BEVANDE SPIRITOSE .....   | 7  |
| 1.1. Disposizioni orizzontali (regolamento FIC) .....   | 7  |
| 1.2. Principi sui quali si basa il regolamento sulle bevande spiritose .....  | 7  |
| 1.3. Denominazioni legali .....   | 8  |
| 1.4. Termini che possono completare le denominazioni legali .....   | 10 |
| 1.5. Informazioni volontarie sugli alimenti (regolamento FIC) .....   | 12 |
| 1.5.1. Nome di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione .....   | 15 |
| 1.6. Materie prime di alcole etilico o distillati .....   | 15 |
| 1.7. Materie prime vegetali utilizzate come denominazioni legali .....  | 17 |
| 2. TERMINI COMPOSTI .....   | 18 |
| 2.1. Definizione di termine composto .....  | 18 |
| 2.2. Condizioni d'uso .....   | 20 |
| 2.3. Disposizioni in materia di etichettatura .....   | 21 |
| 2.4. Controlli .....  | 23 |
| 3. ALLUSIONI .....  | 24 |
| 3.1. Definizione di allusione .....   | 24 |
| 3.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura .....  | 25 |
| 3.2.1. Allusioni riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche .....                             | 26 |
| 3.2.2. Allusioni riportate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose .....                            | 27 |
| 3.2.3. Allusioni riportate sui liquori .....  | 28 |
| 3.2.4. Allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori .....  | 30 |
| 3.2.5. Altre norme in materia di etichettatura per le allusioni .....   | 34 |
| 3.3. Allusione ad aromi che emulano le bevande spiritose .....  | 36 |
| 3.4. Bevande analcoliche/a bassa gradazione alcolica recanti riferimenti a denominazioni di bevande spiritose ..... | 37 |
| 3.5. Controlli .....  | 39 |
| 3.5.1. Sui prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche .....  | 39 |
| 3.5.2. Sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose .....  | 39 |
| 3.5.3. Sui liquori .....  | 40 |
| 3.5.4. Sulle bevande spiritose diverse dai liquori .....  | 40 |
| 3.5.5. Sugli aromi d'"imitazione" .....   | 42 |
| 3.5.6. Allusioni alle IG .....  | 42 |
| 4. MISCELE .....  | 43 |
| 4.1. Definizione delle miscele .....  | 43 |
| 4.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura .....  | 44 |
| 4.2.1. Disposizioni generali .....  | 44 |
| 4.2.2. Miscele corrispondenti a una categoria di bevande spiritose .....  | 45 |
| 4.3. Controlli .....  | 45 |

---

|  |    |
|--|----|
| 5. BEVANDE ASSEMBLATE .....  | 46 |
| 5.1. Definizione delle bevande assemblate .....                        | 46 |
| 5.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura ..... | 47 |
| 5.3. Controlli .....   | 48 |
| 6. TABELLE RIASSUNTIVE .....   | 48 |
| 6.1. Termini composti (TC) .....                                       | 48 |
| 6.2. Allusioni .....   | 49 |
| 6.3. Miscele .....   | 49 |
| 6.4. Bevande assemblate .....  | 50 |

**Tabella dei simboli e delle abbreviazioni**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| TC                                  | Termine composto  |
| Regolamento FIC                     | Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori |
| IG                                  | Indicazione geografica  |
| Regolamento sulle bevande spiritose | Regolamento (UE) 2019/787 (Regolamento sulle bevande spiritose)                                     |
| §                                   | Paragrafo dei presenti orientamenti   |
| #                                   | Numero del riquadro di esempi dei presenti orientamenti   |



1. **NORME GENERALI DI ETICHETTATURA PER LE BEVANDE SPIRITOSE**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Articolo 3, punti 1), 4) e 8)     | Definizioni   |
| Articolo 4, punti 1), 2), 3) e 4) | Definizioni e requisiti tecnici                                       |
| Articoli 9, 10 e 13               | Denominazioni legali e altre disposizioni in materia di etichettatura |

1.1. **Disposizioni orizzontali (regolamento FIC)**

A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787 <sup>(1)</sup> ("regolamento sulle bevande spiritose"), "le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 <sup>(2)</sup>, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento <sup>(3)</sup>".

Fatta eccezione per la disposizione esplicita della *lex specialis* di cui al regolamento sulle bevande spiritose, le norme di presentazione ed etichettatura stabilite per qualsiasi prodotto alimentare dal regolamento (UE) n. 1169/2011 ("regolamento FIC") sono applicabili anche alle bevande spiritose in quanto tali e quando presenti nei prodotti alimentari.

Uno dei principi chiave stabiliti nella legislazione orizzontale dell'UE sull'etichettatura degli alimenti (regolamento FIC) – che sono di fondamentale importanza anche per le bevande spiritose – è che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, bensì devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori <sup>(4)</sup>.

**Le informazioni ai consumatori devono essere precise, non devono indurre in errore e devono essere facilmente comprensibili.**

In questo contesto, è opportuno ricordare che l'indicazione quantitativa obbligatoria di alcune (categorie di) ingredienti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FIC – in combinato disposto con l'articolo 22 e l'allegato VIII dello stesso regolamento – è presente anche nelle norme orizzontali applicabili alle bevande spiritose.

**Alle bevande spiritose si applicano le norme sull'indicazione quantitativa degli ingredienti come previsto dal regolamento FIC, in quanto il regolamento sulle bevande spiritose non deroga esplicitamente a tali norme.**

1.2. **Principi sui quali si basa il regolamento sulle bevande spiritose**

In linea con la tradizione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1576/89 <sup>(5)</sup> del Consiglio e portata avanti dal regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(6)</sup>, il regolamento (UE) 2019/787 continua a basarsi sullo stesso **principio liberale**:

**Tutte le bevande spiritose possono essere immesse sul mercato dell'UE purché siano prodotte nel rispetto della legislazione alimentare generale ed etichettate correttamente.**

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Anche il regolamento (CE) n. 110/2008, in diverse disposizioni relative all'etichettatura, faceva riferimento alle norme orizzontali della direttiva 2000/13/CE, abrogata e sostituita dal regolamento FIC a partire dal 13 dicembre 2014.

<sup>(4)</sup> Cfr. articolo 7 del regolamento FIC.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

In altre parole, nessuna bevanda spiritosa – come qualsiasi altro prodotto alimentare – è esclusa dal mercato dell'UE, purché sia conforme ai requisiti previsti per la sua produzione, sia sicura per il consumo e rechi informazioni adeguate per i consumatori.

Tuttavia, per quanto riguarda le bevande spiritose, questo principio liberale deve coesistere con la **protezione rafforzata** che il diritto dell'UE conferisce alle loro **denominazioni legali**, che sono denominazioni riservate a **categorie** definite o a **indicazioni geografiche**.

**Alle denominazioni legali delle bevande spiritose (categorie e IG) è accordata una protezione speciale.**

Infatti, al fine di salvaguardare la reputazione delle categorie e delle IG delle bevande spiritose ed evitare di trarre in inganno i consumatori, il regolamento sulle bevande spiritose protegge i prodotti chiaramente definiti dall'uso illegittimo nella presentazione di prodotti derivati che non soddisfano i rigorosi criteri di produzione applicabili.

Gli operatori del settore alimentare (ad es. i produttori e gli importatori) dovranno quindi esaminare attentamente le disposizioni relative all'etichettatura stabilite nel regolamento sulle bevande spiritose prima di immettere sul mercato dell'UE bevande spiritose o alimenti che facciano riferimento a bevande spiritose.

Occorre prestare particolare attenzione alle norme sulle denominazioni legali (articolo 10), sui termini composti (articolo 11), sulle allusioni (articolo 12) e su altre disposizioni di etichettatura, comprese le miscele e le bevande assemblate (articolo 13).

### 1.3. Denominazioni legali

La legislazione alimentare dell'UE non prevede definizioni obbligatorie dei prodotti, tranne nei casi di legislazione verticale dell'UE come il regolamento sulle bevande spiritose.

Sia il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio sia il regolamento (CE) n. 110/2008 prevedevano una protezione rafforzata tanto delle denominazioni di vendita quanto delle indicazioni geografiche, stabilendo che ogni bevanda spiritosa commercializzata nell'UE recasse una denominazione chiaramente definita.

L'attuale regolamento sulle bevande spiritose riprende lo stesso approccio.

Inoltre, per allinearlo alla formulazione del regolamento FIC sulle informazioni alimentari ai consumatori, il legislatore ha deciso di sostituire il termine "denominazione di vendita" con il termine "denominazione legale", definito da:

- articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento FIC come "la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili" [...]; e
- articolo 3, punto 1), del regolamento sulle bevande spiritose come "il nome [...] con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato".

Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FIC, "la denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva". Il paragrafo 4 della stessa disposizione specifica che "La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale (<sup>7</sup>), marchio di fabbrica o denominazione di fantasia".

Infine, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FIC, la denominazione legale delle bevande spiritose e le altre informazioni obbligatorie sugli alimenti, "sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire".

Tornando alle disposizioni specifiche del regolamento sulle bevande spiritose, l'articolo 10 prevede le denominazioni legali seguenti da utilizzare nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa:

#### a) OBBLIGATORIE

Articolo 10, paragrafo 2: la **denominazione della categoria** di bevande spiritose della quale la bevanda spiritosa soddisfa i requisiti (o qualsiasi altra denominazione legale consentita da tale categoria).

*Se una bevanda è conforme a tutti i requisiti stabiliti per una categoria di bevande spiritose, deve recare la denominazione legale corrispondente.*

<sup>(7)</sup> A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata o sostituita dall'IG di una bevanda spiritosa.

Articolo 10, paragrafo 3: la denominazione legale "**bevanda spiritosa**", se non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I, ma soddisfa comunque la definizione e i requisiti per le bevande spiritose di cui all'articolo 2.

*Se una bevanda non soddisfa i requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose, ma corrisponde alla definizione generale di bevanda spiritosa, deve recare la **denominazione generica "bevanda spiritosa"**.*

b) **FACOLTATIVE**

Articolo 10, paragrafo 4: **denominazioni legali consentite per una o più categorie** di bevande spiritose, se la bevanda spiritosa soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I.

**#01 - Esempi di etichettatura consentita**

- 1) Un **brandy** può essere immesso sul mercato anche come **acquavite di vino** se soddisfa i requisiti di entrambe le categorie 4 e 5 dell'allegato I
- 2) Una **sambuca** può essere immessa sul mercato anche come **liquore** in quanto una sambuca è necessariamente conforme contemporaneamente ai requisiti delle categorie 33 e 36 dell'allegato I
- 3) Un **gin** può essere immesso sul mercato anche come **bevanda spiritosa al ginepro** se soddisfa i requisiti di entrambe le categorie 19 e 20 dell'allegato I

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a): un'**indicazione geografica** di cui al capo III, **può completare o sostituire** la sua denominazione legale.

**#02 - Esempi di etichettatura consentita**

- 1) Un **cognac** può essere immesso sul mercato come **cognac** o **eau-de-vie de Cognac**
- 2) Un **Cassis de Dijon** può essere immesso sul mercato come **Cassis de Dijon** o **Crème de cassis de Dijon**

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b): un **termine composto** che include il termine "**liquore**" o "**crema**", **può sostituire** la sua denominazione legale in deroga all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), a norma del quale un termine composto può solo completare una denominazione legale (cfr. più avanti § 2.1), a condizione che soddisfi i rispettivi requisiti dell'allegato I per la categoria 33 (cioè liquore).

c) **VIETATE**

Articolo 10, paragrafo 7, primo comma: le **denominazioni legali** consentite in una **categoria** di bevande spiritose e le **indicazioni geografiche** per le bevande spiritose **non devono essere utilizzate** nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di **qualsiasi bevanda** (vale a dire alcolica o non alcolica) **che non soddisfa i requisiti** stabiliti per tale categoria o indicazione geografica (cfr. anche più avanti § 3.3).

Tale divieto si applica altresì in presenza di termini quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto", utilizzati allo scopo di indicare al consumatore che tale bevanda non deve essere confusa con la bevanda spiritosa cui si fa riferimento.

Le uniche **eccezioni** a questo divieto sono consentite per i "termini composti", le "allusioni" e gli "elenchi di ingredienti" di cui agli articoli 11, 12 e 13, paragrafi da 2 a 4.

**NB:** con il regolamento (UE) 2019/787, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono stati fusi nel nuovo articolo 10, paragrafo 7, del regolamento sulle bevande spiritose. Di conseguenza, la disposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, è diventata più rigorosa rispetto all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, che vietava l'uso della denominazione di una bevanda spiritosa solo per le **bevande alcoliche** (e non per "**qualsiasi bevanda**" come nel nuovo regolamento sulle bevande spiritose) che non soddisfano tutti i requisiti stabiliti per tale bevanda spiritosa. Questa modifica della formulazione è stata necessaria per garantire la coerenza con l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008, che vietava l'uso delle denominazioni di vendita delle categorie di bevande spiritose per **designare o presentare in [qualsiasi] modo bevande** diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell'allegato II e registrate nell'allegato III.

**#03 - Esempi di etichettature vietate**

- 1) *Bevanda tipo* **whisky**
- 2) *Bevanda aromatizzata al* **cognac**
- 3) **Brandy senza alcol**
- 4) **Gin non alcolico**

**NB:** il regolamento (UE) 2019/787 ha introdotto una novità per quanto riguarda il riferimento alle denominazioni delle bevande spiritose nei prodotti alimentari diversi dalle bevande. A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, infatti, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o i prodotti alimentari diversi dalle bevande nella cui produzione sono stati utilizzati tali aromi possono recare nella loro presentazione ed etichettatura riferimenti alle denominazioni legali consentite in una categoria di bevande spiritose. L'unica condizione è che si informi correttamente il consumatore, accompagnando tali denominazioni legali con il termine "aroma" o altri termini analoghi. Tuttavia, i nomi di indicazioni geografiche non possono essere utilizzati a tale scopo.

**#04 - Esempi di etichettatura consentita (categorie) in caso di uso di un aroma che imita una bevanda spiritosa**

- 1) **Aroma di rum** *per la pasticceria - Torta aromatizzata al rum - oppure - Salsa di ananas all'aroma di rum*
- 2) **Aroma di gin** *- Gelato aromatizzato al gin - o - Yogurt all'aroma di gin*
- 3) **Aroma di whisky** *- Cioccolato aromatizzato al whisky - o - Caramella con aroma di whisky*

**#05 - Esempi di etichettature vietate (IG) (consentite se si utilizza l'IG autentica invece di un aroma)**

- 1) *Aroma alimentare di* **cognac**
- 2) *Caramelle aromatizzate all'***Ouzo**
- 3) *Torta all'aroma di* **Scotch Whisky**
- 4) *Salsa aromatizzata al* **Ron de Guatemala**

**1.4. Termini che possono completare le denominazioni legali**

L'articolo 10, paragrafo 6, fornisce un **elenco indicativo** di termini che possono completare le denominazioni legali delle bevande spiritose.

In questo contesto, il verbo "completare" non dovrebbe essere inteso come un requisito necessario affinché il termine in questione sia parte integrante di una denominazione legale. Esso indica piuttosto che può essere aggiunto all'etichetta come elemento extra al fine di fornire ulteriori informazioni descrittive in relazione al prodotto.

Pertanto il "termine integrativo" non deve necessariamente figurare sulla stessa riga della denominazione legale, ma può comparire in qualsiasi punto dell'etichetta.

**Unitamente alla denominazione legale**, sull'etichetta può quindi comparire quanto segue:

- (a) *"una denominazione o un riferimento geografico" <sup>(8)</sup> previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore*: questa possibilità è riservata ai termini disciplinati a livello nazionale, qualora esistano. In questo caso tali termini possono completare la denominazione legale delle bevande spiritose immesse sul mercato nazionale. Queste bevande spiritose possono anche essere immesse sul mercato di un altro Stato membro a condizione che non siano considerate ingannevoli per i consumatori di tale Stato membro;

**#06 - Esempi**

- 1) **Gammel Dansk** *- amaro comunemente noto come tale in Danimarca, sebbene possa essere prodotto al di fuori della Danimarca*
- 2) **Berliner Gin** o **Bodensee Obstler** *- termini disciplinati dalle normative tedesche*
- 3) **Korenwijn** *- (vruchten)brandewijn* *- termini disciplinati dal diritto dei Paesi Bassi per le bevande spiritose immesse sul mercato nazionale*

<sup>(8)</sup> Questa disposizione non si riferisce alle indicazioni geografiche disciplinate dal capo III del regolamento sulle bevande spiritose.

- (b) "una **denominazione usuale** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011 <sup>(\*)</sup>, purché ciò non induca in errore il consumatore": questa possibilità è riservata alle denominazioni tradizionalmente utilizzate negli Stati membri, anche se non sono disciplinate ufficialmente. Tali denominazioni possono completare la denominazione legale delle bevande spiritose immesse sui mercati nazionali nei quali sono accettate dai consumatori senza che la denominazione in questione necessiti di ulteriori spiegazioni;

**#07 - Esempi**

- 1) **Rakia**: termine comunemente utilizzato in Bulgaria per taluni alcolici
- 2) **Schnaps - Klarer**: termini comunemente utilizzati in Germania e Austria per taluni alcolici
- 3) **Brännvin o spirit**: termini comunemente utilizzati in Svezia per gli alcolici
- 4) **Viski**: termine comunemente utilizzato in Estonia per il whisky
- 5) **Nalewka**: termine comunemente utilizzato in Polonia per le bevande spiritose prodotte dalla macerazione di materiali vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose

- (c) "un **termine composto** o un'**allusione** (sui liquori) a norma degli articoli 11 e 12" del regolamento sulle bevande spiritose (a eccezione dei termini composti derivanti dalla combinazione del nome di una bevanda spiritosa e del termine "liquore" o "crema", che può sostituire le denominazioni legali conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 5, lettera b)).

È opportuno rilevare che, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, i termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua" non possono fare parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica, tranne se tali termini sono parte integrante della denominazione legale della categoria di bevande spiritose menzionata nel termine composto. Di conseguenza, un termine composto non può in nessun caso essere scritto in modo da far parte della denominazione legale generica "bevanda spiritosa";

**#08 - Esempi di etichettatura consentita**

- 1) **Bevanda spiritosa**  
**Acquavite di cereali con zenzero** (denominazione legale "bevanda spiritosa" completata da un termine composto)
- 2) **Crema al cioccolato (liquore)**  
**al profumo di rum** (denominazione legale "crema al cioccolato" completata da un'allusione)

**#09 - Esempi di etichettatura vietata (termini che non possono far parte dei termini composti)**

- 1) **Bevanda spiritosa ginger whisky**
- 2) **Acqua al rum**

- (d) "i termini **"bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato"**, purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio", conformemente all'articolo 3, punto 11)";

**NB:** questa indicazione è obbligatoria nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis

**#10 - Esempi di etichettatura consentita**

- 1) **Whisky detto "blended"** (denominazione legale "whisky" + termine integrativo)
- 2) **Assemblaggio di rum** (denominazione legale "rum" + termine integrativo)

**#11 - Esempi di etichettatura vietata**

- 1) **Bevanda spiritosa assemblata\***
- 2) **Bevanda assemblata di whisky e vodka\***

\* A norma dell'articolo 3, punto 11), "assemblare" significa combinare due o più **bevande spiritose della stessa categoria**, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione indicate in tale categoria. Pertanto una "bevanda spiritosa" generica (cioè non appartenente a una categoria di bevande spiritose) o bevande spiritose appartenenti a categorie diverse non possono essere etichettate come bevande assemblate.

<sup>(\*)</sup> Articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento FIC: "denominazione usuale": una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.

- (e) "i termini **"miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata"**, purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione", a norma dell'articolo 3, punto 9);

**NB** : questa indicazione è obbligatoria nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3

|   |
|---|
| <p><b>#12 - Esempi di etichettatura consentita:</b></p> <p>1) <b>Rum &amp; gin</b> (elenco degli ingredienti alcolici)<br/> <b>Bevanda spiritosa miscelata</b> (denominazione legale "bevanda spiritosa" + termine integrativo)</p> <p>2) <b>Bevanda spiritosa</b> (denominazione legale)<br/> <b>Miscela di rum e gin</b> (elenco degli ingredienti alcolici + termine integrativo)</p>  |
| <p><b>#13 - Esempi di etichettatura vietata</b></p> <p>1) <b>Acquavite di frutta e succo d'arancia</b><br/> <b>Bevanda spiritosa miscelata*</b></p> <p>2) <b>Miscela di acquavite e acqua*</b></p> <p>* A norma dell'articolo 3, punto 9), "miscelare" significa <b>combinare una bevanda spiritosa</b> (categoria o IG) <b>con uno o più dei seguenti: altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose, distillati di origine agricola, alcole etilico di origine agricola.</b> Pertanto la combinazione di una bevanda spiritosa con un ingrediente non alcolico o con acqua non può essere etichettata come una miscela.</p> |

- (f) "i termini **"secco" o "dry"** [vale a dire in inglese o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE], a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore". Si applicano le **eccezioni** che seguono nel caso di:

- (i) "bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I" (vale a dire **whisky o whiskey**), che non possono essere state edulcorate, nemmeno per arrotondarne il sapore e non possono quindi mai essere etichettate con il termine "secco" o "dry" <sup>(10)</sup>;
- (ii) bevande spiritose che soddisfano "i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I" (vale a dire **gin, gin distillato e London gin**), alle quali dovrebbero continuare ad applicarsi norme specifiche in materia di edulcorazione ed etichettatura in relazione all'uso del termine "secco", (vale a dire un tenore di edulcorazione aggiunta non superiore a 0,1 grammi di edulcoranti per litro di prodotto finale, espresso in zucchero invertito);
- (iii) "bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33" (ossia **liquore**), che devono essere edulcorate per definizione. Il termine "secco" o "dry" può completare la denominazione legale di un liquore che è "contraddistint[o] in particolare da un gusto aspro, amaro, piccante, acerbo, acido o agrumato, a prescindere dal [suo] grado di edulcorazione" (considerando 17). Non è infatti verosimile che l'uso del termine "secco" nella designazione, presentazione e nell'etichettatura dei liquori induca in errore il consumatore, dal momento che i liquori devono avere un tenore minimo di zuccheri per essere classificati come tali.

|  |
|--|
| <p><b>#14 - Esempi di etichettatura consentita</b></p> <p>1) <b>Acquavite di sidro di mele dry</b> (se non edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore)</p> <p>2) <b>Gin secco</b> (se gli edulcoranti aggiunti non superano 0,1 grammi per litro)</p> <p>3) <b>Liquore Triple Sec</b> (se il liquore è contraddistinto ad es. da un gusto aspro o amaro)</p> |
| <p><b>#15 - Esempi di etichettatura vietata</b></p> <p>1) <b>Whisky secco</b> (mai possibile in quanto nessun tipo di whisky può essere edulcorato)</p> <p>2) <b>Brandy secco</b> (se il brandy è stato edulcorato per arrotondarne il sapore)</p>   |

### 1.5. Informazioni volontarie sugli alimenti (regolamento FIC)

Oltre a quanto sopra, conformemente al regolamento FIC, **le informazioni volontarie sugli alimenti** <sup>(11)</sup> possono essere fornite nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa.

<sup>(10)</sup> La stessa eccezione si applica per analogia alle IG delle bevande spiritose la cui scheda tecnica/il cui disciplinare vieta qualsiasi edulcorazione, anche per arrotondare il sapore (ad es. Pálinka): poiché tutte le bevande spiritose appartenenti all'IG in questione non sono affatto edulcorate, sarebbe ingannevole etichettarle con il termine "secco".

<sup>(11)</sup> Cfr. capo V del regolamento FIC.

L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che "Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

- a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;
- b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
- c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti".

**Le informazioni volontarie** possono includere termini quali "fine", "extra", "premium", "deluxe", "100 % alcool puro", "superiore", ma anche "maturato in fusti di vino", "maturato in botti vecchie", "invecchiato in fusti di Sherry" <sup>(12)</sup>, "affinamento in fusti di stout/birra", ecc.

I termini che si riferiscono allo stoccaggio di una bevanda spiritosa per l'intero periodo di maturazione o parte di esso in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di un'altra **bevanda spiritosa**, non possono essere considerati come semplici informazioni volontarie ai sensi dell'articolo 36 del regolamento FIC, contrariamente ai riferimenti, ad esempio, ai fusti di vino e di birra. Ciò è dovuto al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, di utilizzare denominazioni di bevande spiritose nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda non conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento sulle bevande spiritose o nella scheda tecnica/nel disciplinare della pertinente IG. Le uniche eccezioni a tale divieto riguardano l'etichettatura di termini composti, di allusioni e dell'elenco degli ingredienti a norma degli articoli 11, 12 e 13, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sulle bevande spiritose. Pertanto il riferimento a una bevanda spiritosa nel cui fusto di legno è stata successivamente sottoposta a invecchiamento un'altra bevanda spiritosa è un'allusione disciplinata dall'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento sulle bevande spiritose <sup>(13)</sup> (cfr. più avanti § 3.2.4.2).

**NB:** questa sezione non riguarda i termini ammessi dalla scheda tecnica/dal disciplinare di un'IG delle bevande spiritose, che possono sempre completare l'IG purché non si induca in errore il consumatore, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a).

**NB:** è opportuno ricordare che alcune categorie di bevande spiritose (in particolare le categorie da 1 a 14 dell'allegato I) non possono essere aromatizzate, colorate, edulcorate o soggette all'aggiunta di alcole: tali requisiti non possono essere elusi dalla maturazione in fusti di legno non interamente svuotati dei loro contenuti precedenti. Tuttavia lo stoccaggio in fusti di legno vuoti che hanno precedentemente contenuto un'altra bevanda alcolica non è considerato un'aromatizzazione e il riferimento a tale pratica sull'etichetta di una bevanda spiritosa dovrebbe avere il solo obiettivo di informare il consumatore del tipo di recipiente utilizzato per lo stoccaggio e deve essere conforme all'articolo 7 del regolamento FIC e all'articolo 21 del regolamento sulle bevande spiritose. Inoltre, per quanto riguarda le IG delle bevande spiritose, l'etichettatura di tale pratica deve essere coerente con i requisiti stabiliti nella scheda tecnica/nel disciplinare per l'uso di tali descrittori per una determinata IG.

Poiché il regolamento sulle bevande spiritose non disciplina l'uso di informazioni volontarie nella presentazione, designazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, si applicano le disposizioni generali del regolamento FIC.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FIC:

"Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

- a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente".

<sup>(12)</sup> Quando nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa si fa riferimento a un'IG (bevanda spiritosa o vino) il cui fusto di legno è stato utilizzato per lo stoccaggio di tale bevanda spiritosa, è fondamentale che l'operatore del settore alimentare possa dimostrare sulla base di elementi oggettivi che tale fusto è stato effettivamente utilizzato in precedenza per l'invecchiamento dell'IG cui si fa riferimento.

<sup>(13)</sup> Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12).

Le autorità nazionali competenti sono responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE e spetta quindi a loro valutare caso per caso se l'utilizzo di tali informazioni volontarie sull'etichetta delle bevande spiritose sia conforme o meno alla legislazione unionale pertinente.

Tale valutazione dovrebbe quindi tenere conto, tra l'altro, del fatto che i termini impiegati:

- descrivano la vera natura e le caratteristiche specifiche del prodotto (ad es. menzionando una caratteristica specifica della produzione);
- descrivano le caratteristiche di produzione consentite dai requisiti per la produzione di una categoria o IG di bevande spiritose (stabiliti rispettivamente nell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose o nella scheda tecnica/disciplinare pertinente);
- descrivano le caratteristiche di produzione ammesse dai requisiti per la produzione della categoria di prodotti alimentari o dell'IG cui si fa riferimento (ad es. IG di prodotti vitivinicoli o birra);
- siano correttamente riferiti a una IG (ad es. nel caso dei fusti di Sherry, che siano stati dichiarati conformi dall'organismo di controllo e certificazione competente);
- distinguano le caratteristiche speciali del prodotto su cui sono impiegati, da altri prodotti (analoghi) con cui potrebbe essere confuso;
- non inducano in errore i consumatori destinatari.

Pertanto, se alcuni termini sono utilizzati come informazioni volontarie in riferimento a una bevanda spiritosa, l'operatore del settore alimentare deve essere in grado di dimostrare che la bevanda spiritosa possiede caratteristiche specifiche in termini di qualità, valore materiale, metodo di produzione o periodo di maturazione, che la distinguono dalle bevande spiritose che rispettano i requisiti minimi della stessa categoria.

#### #16 - Esempi di etichettatura consentita e di condizioni rilevanti per l'utilizzo di informazioni volontarie

- 1) **Kirsch fino o Edelkirsch** potrebbe indicare l'uso esclusivo di frutta da tavola invece che di frutta caduta
- 2) **Mirabelle biologica** indica l'uso esclusivo di frutta coltivata con metodo biologico o proveniente da agricoltura integrata controllata in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 <sup>(14)</sup> e la certificazione biologica della bevanda spiritosa
- 3) **Brandy Superior o Premium** potrebbe indicare, ad esempio, un periodo di maturazione particolarmente lungo
- 4) **Whisky detto "single malt"**  
**Maturato in fusti di vino Chardonnay** potrebbe indicare che il whisky ha trascorso un periodo di tempo sufficiente in un fusto/una botte precedentemente utilizzati per l'invecchiamento del vino Chardonnay, tale da influire sulle caratteristiche organolettiche della bevanda spiritosa\*

\* Secondo il punto 2, lettera a), punto iii), dell'allegato I (whisky o whiskey), l'invecchiamento del distillato finale avviene in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l. Poiché il tipo di fusto di legno non è specificato, è possibile riutilizzare i fusti nei quali sono state precedentemente invecchiate altre bevande alcoliche in modo da conferire caratteristiche organolettiche particolari al whisky/whiskey.

#### #17 - Esempi di etichettatura vietata e di usi illegittimi delle informazioni volontarie

##### Whisky

##### Fusto di vino spumante finito

non è consentita perché per i vini spumanti solamente la fermentazione in bottiglia o in autoclave trasforma il vino tranquillo in spumante catturandone l'effervescenza

**NB:** il riferimento a una denominazione protetta nel tipo di fusto utilizzato per la maturazione di una bevanda spiritosa deve avere il solo scopo di informare il consumatore sul tipo di fusto utilizzato e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 21 del regolamento sulle bevande spiritose e degli articoli 7 e 36 del regolamento FIC.

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).



### 1.5.1. Nome di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione

Il nome di un **prodotto alimentare** che è stato **utilizzato nella produzione** di una bevanda spiritosa conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I per una categoria di bevande spiritose o, nel caso di un'IG, nella sua scheda tecnica/nel disciplinare, può anche essere indicato nella sua presentazione, designazione e nell'etichettatura come **informazione volontaria** <sup>(15)</sup>.

Infatti, come si spiegherà più avanti (cfr. § 2.1), la combinazione della denominazione legale di una bevanda spiritosa con il nome di un prodotto alimentare previsto/consentito nella sua produzione **non** conta come un **termine composto** a norma dell'articolo 3, punto 2), che lo definisce come la combinazione della denominazione di una bevanda spiritosa con (tra l'altro) "**il nome di uno o più prodotti alimentari diversi [...] dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I [...]**".

La denominazione di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa può essere indicata per informare il consumatore sulle materie prime che conferiscono a tale bevanda spiritosa caratteristiche organolettiche specifiche, a condizione che tale indicazione sia veritiera e precisa e non induca in errore il consumatore.

In questo caso, la denominazione legale rimane quella ammessa nella categoria delle bevande spiritose o nella scheda tecnica/nel disciplinare di un'IG.

#### #18 - Esempi di menzione consentita di uno o più prodotti alimentari principali utilizzati per produrre la bevanda spiritosa

- |   |  |
|---|--|
| 1) <b>Gin al luppolo</b>                        | — <b>Gin al rabarbaro e zenzero distillato*</b>  |
| 2) <b>Liquore alla pesca - Liquore al caffè</b> | — <b>Crema al cioccolato (liquore)**</b>         |
| 3) <b>Advocaat al</b>                           | — <b>Liquore a base di uova con speculoos***</b> |

\* Secondo il punto 21, lettera a), punto i), dell'allegato I, il gin distillato può essere prodotto mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola in presenza di bacche di ginepro e di altri elementi vegetali naturali, a condizione che il gusto delle bacche di ginepro sia predominante. Pertanto i nomi di tali elementi vegetali naturali possono essere utilizzati a complemento della denominazione legale "gin distillato". Altri prodotti alimentari, che non sono considerati elementi vegetali naturali, come ad esempio "popcorn", non possono completare la denominazione legale "gin distillato" se non alle condizioni previste per i "termini composti".

**NB:** il punto 20, lettera a), dell'allegato I consente solo l'uso di bacche di ginepro come elementi vegetali naturali nella produzione di gin. Pertanto l'aggiunta di altri elementi vegetali naturali a un gin dovrebbe essere etichettata come termine composto (ossia l'opportuna denominazione legale deve figurare nello stesso campo visivo).

\*\* Secondo il punto 33, lettera f), dell'allegato I, fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafo 4, la denominazione legale "liquore" può essere completata dal nome di un aroma o di un prodotto alimentare che conferisce il gusto predominante alla bevanda spiritosa, a condizione che il gusto sia conferito alla bevanda spiritosa da alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali ottenute dalla materia prima indicata nel nome dell'aroma o del prodotto alimentare, completato ove necessario da sostanze aromatizzanti al fine di rafforzare il gusto di detta materia prima.

\*\*\* Secondo i punti 39, lettera c), e 40, lettera c), dell'allegato I, il liquore a base di uova o advocaat e il liquore all'uovo possono essere prodotti utilizzando - tra l'altro - alimenti aromatizzanti, come il caffè e i biscotti speculoos.

### 1.6. Materie prime di alcole etilico o distillati

L'articolo 13, paragrafo 1, prevede norme più rigorose per le **materie prime** agricole utilizzate per la distillazione:

"La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro".

<sup>(15)</sup> Non però il nome delle materie prime distillate per ottenere l'alcole utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa, che è invece soggetto alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1 (cfr. più avanti § 1.6).

Una bevanda spiritosa può fare riferimento ai nomi delle **materie prime** distillate per ottenere l'alcole utilizzato nella sua produzione solo a condizione che queste siano **le uniche materie prime utilizzate per la distillazione**.

**Tutte le materie prime** utilizzate devono essere menzionate **in ordine decrescente** nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura.

Purché sia soddisfatta questa condizione, ogni tipo di alcole etilico o distillato (con la menzione del prodotto agricolo utilizzato per produrli) è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro presente nella bevanda spiritosa.

#### #19 - Esempi di etichettatura consentita

1) **Bevanda spiritosa:** denominazione generica della bevanda spiritosa che fa riferimento al nome delle materie prime distillate per ottenerla - **NB: possibile solo se** le bevande ottenute sono conformi alla definizione di bevanda spiritosa (articolo 2) ma non ai requisiti di una categoria di bevande spiritose -:

- a) una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di zucchero di canna ma non conforme ai requisiti della categoria 1 dell'allegato I (rum), ad es. perché la bevanda spiritosa è stata edulcorata oltre il limite massimo previsto per tale categoria di bevande spiritose, può recare nella designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**Bevanda spiritosa allo zucchero di canna**"
- b) una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di agave e zucchero di canna e non conforme ai requisiti di nessuna categoria dell'allegato I può recare nella designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**Bevanda spiritosa all'agave e allo zucchero di canna**"

2) **Acquavite di cereali** (bevanda spiritosa categoria 3):

secondo il punto 3, lettera h), dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose, per la denominazione legale "acquavite di cereali" o "brandy di cereali" il termine "cereali" può essere sostituito con la denominazione del cereale utilizzato esclusivamente nella produzione della bevanda spiritosa, ad es. "**acquavite di frumento**" oppure "**brandy di avena**"

3) **Acquavite di vino** (bevanda spiritosa categoria 4):

- a) un'acquavite di vino ottenuta esclusivamente dalla distillazione di "vino Chardonnay" prodotto conformemente alla legislazione vitivinicola applicabile può recare nella designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**acquavite di vino Chardonnay**"
- b) un'acquavite di vino ottenuta esclusivamente dalla distillazione di "vino Chardonnay" e "vino Merlot" prodotti conformemente alla legislazione vitivinicola applicabile può recare nella designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**acquavite di vino Chardonnay e Merlot**"

4) **Vodka** (bevanda spiritosa categoria 15):

- a) una vodka ottenuta esclusivamente da **alcole etilico ricavato per fermentazione di cereali** può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**vodka di cereali**"
- b) una vodka ottenuta esclusivamente da **alcole etilico ricavato dalla fermentazione di cereali e patate** può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**vodka di cereali e patate**"\*

\* Secondo il punto 15, lettera f), dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose, la designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali, o da entrambi, **recano** in maniera visibile la menzione "distillata da...", accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola. Tale menzione figura nello stesso campo visivo della denominazione legale.

5) **Gin** (bevanda spiritosa categoria 20):

- a) un gin ottenuto da **alcole etilico ricavato dalla distillazione di soli cereali** può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**con alcole etilico (di origine agricola) ricavato da cereali**"\*;
- b) un gin ottenuto da **alcole etilico ricavato dalla distillazione esclusivamente di frumento e orzo** può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**con alcole etilico (di origine agricola) ricavato da orzo e frumento/frumento e orzo**", a seconda della proporzione di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente \*

\* Secondo il punto 20, lettera a), dell'allegato I, il **gin** è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di **alcole etilico di origine agricola**. Secondo il punto 19, lettera a), dello stesso allegato, la bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro.

6) **Liquore** (bevanda spiritosa categoria 33):

- a) un liquore ottenuto esclusivamente con alcole etilico o un distillato di pere può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura, rispettivamente, i termini "**Liquore ottenuto con alcole etilico di pere**" o "**Liquore ottenuto con distillato di pere**";
- b) un liquore ottenuto con alcole etilico sia di pere sia di albicocche può essere etichettato come "**Liquore a base di alcole etilico di pera e albicocca**" o "**Liquore ottenuto con alcole etilico di albicocca e pera**" a seconda della proporzione di alcole puro rappresentata dall'alcole etilico ottenuto dalle pere e da quello ottenuto dalle albicocche.

**NB:** qui si fa pertanto riferimento ai **prodotti agricoli distillati previa fermentazione alcolica** impiegati per produrre l'alcole etilico o i distillati di origine agricola. Le materie prime macerate nell'alcole o diversamente aggiunte alla bevanda spiritosa conformemente ai suoi requisiti di produzione rientrano piuttosto nel caso dei "prodotti alimentari utilizzati per la produzione", i quali sono trattati nel precedente § 1.5.1, mentre è necessario indicare i prodotti alimentari che sono combinati con una bevanda spiritosa, sebbene non siano obbligatori/consentiti nella sua produzione, ai sensi delle disposizioni relative ai termini composti o alle allusioni.

### 1.7. **Materie prime vegetali utilizzate come denominazioni legali**

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5 "l'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore".

Tale disposizione è stata ritenuta necessaria per consentire l'uso dei nomi di frutta o piante che il regolamento sulle bevande spiritose riserva come denominazioni legali di alcune bevande spiritose anche nella presentazione e nell'etichettatura come ingredienti (come frutta o piante e non bevande spiritose) di altri prodotti alimentari.

La stessa possibilità si applica ad altre bevande spiritose, a condizione che nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura sia riportato in modo chiaro che non si fa riferimento alla bevanda spiritosa (come ingrediente), ma alla materia prima vegetale.

#### #20 – Esempi:

- 1) **Kirsch** (denominazione legale per l'acquavite di frutta: categoria 9): il termine tedesco "Kirsch" (ciliegia) può essere utilizzato:
  - a) nella presentazione e nell'etichettatura della **torta di ciliegie** ("**Kirschkuchen**") anche se per produrla è stata usata la frutta e non la bevanda spiritosa;
  - b) nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un **liquore di ciliegia** ("**Kirschlikör**") anche se per produrlo è stata usata la frutta e non la bevanda spiritosa, a condizione che non vi sia rischio di indurre erroneamente il consumatore a pensare che il liquore sia stato prodotto con il Kirsch (bevanda spiritosa) e non con le ciliegie (frutta).
- 2) **Anis** (denominazione legale per la bevanda spiritosa della categoria 28): il termine francese o tedesco "Anis" (anice) può essere utilizzato:
  - a) nella presentazione e nell'etichettatura di un **infusione** ("**infusion à l'anis**") anche se per produrla sono stati usati la pianta/il prodotto vegetale e non la bevanda spiritosa;
  - b) nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un **liquore all'anice** ("**Liqueur d'anis**") anche se tale liquore è stato ottenuto mediante infusione di anice in alcole e zucchero e non utilizzando la bevanda spiritosa, a condizione che il consumatore sia informato sul modo in cui il liquore è stato effettivamente fabbricato.
- 3) **Genziana** (denominazione legale per la bevanda spiritosa della categoria 18): il termine "genziana" (e la sua traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'UE) può essere utilizzato:
  - a) nella presentazione e nell'etichettatura di un **infusione** ("**tè alla genziana**") anche se per produrla sono stati usati la pianta/il prodotto vegetale e non la bevanda spiritosa;

- b) nella presentazione e nell'etichettatura di una preparazione alimentare, come **l'insalata di genziana**.
- 4) **Blutwurz** (termine utilizzato per il liquore tedesco "Blutwurz" IG): il termine tedesco "Blutwurz" (ossia radice di tormentilla o *Potentilla erecta* (L.) Raeusch) può essere utilizzato:
- a) nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un altro **liquore ("Blutwurz Likör")** come aroma principale utilizzato nella produzione di detta bevanda spiritosa;
- b) nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un'altra **bevanda spiritosa** (ad es. **Blutwurz Spirituose**) **ottenuta mediante infusione (o macerazione e distillazione)**.

## 2. TERMINI COMPOSTI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Articolo 3, punto 2) | Definizione   |
| Articolo 11          | Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |

### 2.1. Definizione di termine composto

L'uso di un termine composto è un'opzione disponibile per descrivere una bevanda spiritosa (categoria o IG) da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, cui sono aggiunti altri prodotti alimentari e che, di conseguenza, non è più autorizzata a recare la denominazione legale di detta categoria o IG nella sua designazione, presentazione o etichettatura. Deve invece utilizzare la denominazione legale "bevanda spiritosa" <sup>(16)</sup>, a meno che non soddisfi i requisiti che consentono l'uso di un termine composto che includa il termine "liquore" o "crema" <sup>(17)</sup> quale denominazione legale.

Se il prodotto risultante non soddisfa la definizione e i requisiti delle bevande spiritose (poiché ad esempio possiede un titolo alcolometrico volumico inferiore al 15 % vol. <sup>(18)</sup>), esso dovrà recare la denominazione appropriata della bevanda alcolica conformemente all'articolo 17 del regolamento FIC (**NB: che non è mai il marchio di fabbrica** <sup>(19)</sup>).

Conformemente all'articolo 3, punto 2), si applica la definizione seguente: "termine composto", con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:

- a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;
- b) il termine "liquore" o "crema".

Pertanto in entrambi i casi:

- **l'ingrediente alcolico è una categoria di bevande spiritose o un'IG** (solo una possibilità) cui sono aggiunti uno o più prodotti alimentari (ad es. succhi di frutta o altre bevande analcoliche, erbe, spezie, zucchero, prodotti lattiero-caseari) per conferire proprietà organolettiche aggiuntive specifiche al prodotto finale;

<sup>(16)</sup> Nel caso della "vodka" (categoria di bevande spiritose 15), quando gli ingredienti sono aggiunti per fornire un gusto predominante diverso da quello della materia prima impiegata per produrla, conformemente al punto 31, lettera e), dell'allegato I, del regolamento sulle bevande spiritose, la sua denominazione legale **deve** essere "vodka aromatizzata" o "vodka" completata dal nome di qualsiasi gusto predominante (categoria di bevande spiritose 31).

<sup>(17)</sup> Conformemente al quarto trattino della lettera d) della categoria 33. Liquore, "fatti salvi l'articolo 3, punto 2), l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale "crema" può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine "liquore".

<sup>(18)</sup> "salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39" a norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento sulle bevande spiritose.

<sup>(19)</sup> Conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FIC, "la denominazione legale non è sostituita con [...] un marchio di fabbrica".

- il prodotto/i prodotti alimentari combinati con la denominazione della bevanda spiritosa non sono **mai né una bevanda alcolica né qualsiasi prodotto alimentare obbligatorio/consentito per la sua produzione, conformemente alle norme pertinenti**;
- dalla **combinazione** si ottiene necessariamente una **bevanda alcolica**, ad esempio un'altra bevanda spiritosa che possiede il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto di 15 % vol. o una bevanda alcolica con titolo alcolometrico volumico minimo al di sotto di 15 % in volume;
- **tutto l'alcole** del prodotto finale **deve provenire dalla bevanda spiritosa** di cui al termine composto (ossia il prodotto finale non può contenere nessun altro componente alcolico, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione della bevanda alcolica finale – cfr. anche più avanti § 2.2).

**NB:** anche l'uso del termine "liquore" o "crema" in un termine composto sottolinea che nella produzione di una bevanda spiritosa sono stati aggiunti prodotti edulcoranti e/o prodotti lattiero-caseari non consentiti o, almeno, non in quella quantità.

*I termini composti rappresentano un'eccezione alla regola che vieta l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose per designare bevande che non soddisfano tutti i requisiti definiti per tali bevande spiritose.*

*I termini composti sono utilizzati per designare bevande alcoliche ottenute dalla **combinazione di determinati prodotti alimentari con una categoria di bevande spiritose o un'IG** che non sarebbero pertanto più autorizzate a essere etichettate come tali.*

**NB:** la denominazione del prodotto o dei prodotti alimentari può essere espressa anche con un aggettivo che ad essi si riferisca.

**NB:** in un termine composto, il nome della bevanda spiritosa e il nome del prodotto o dei prodotti alimentari possono essere combinati con o senza una preposizione.

**#21 - Esempi di termini composti consentiti:**

- 1) Scotch whisky con miele – Scotch whisky e miele\*
- 2) Gin e tonic – Whisky e cola – Rum al cocco\*
- 3) Marc con cannella e cacao\*
- 4) Liquore brandy\*\*
- 5) Crema di whisky\*\*

\* In questi casi la denominazione (legale) del prodotto finale è fornita insieme al termine composto.

\*\* In questi casi il termine composto è anche la denominazione legale.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, i termini seguenti non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica (a meno che uno qualsiasi di tali termini non faccia parte della denominazione legale, ad esempio "acquavite" nel caso di "acquavite di vino" o di "acquavite di frutta" o il termine tedesco "Wasser" nel caso di "Kirschwasser":

- alcole
- spiritoso
- bevanda
- bevanda spiritosa
- acqua

Tale esclusione evidenzia il divieto relativo all'uso dei nomi riferentisi a prodotti alimentari che ne fanno naturalmente parte e mira anche a prevenire pratiche che possano indurre in errore il consumatore.

**NB:** ad esempio un rum che supera la soglia consentita di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, il quale non è più un rum ma deve recare la denominazione legale "bevanda spiritosa", non può riportare il termine composto "rum di zucchero" o "rum di zucchero di canna". Qualora siano aggiunti altri prodotti alimentari non consentiti a norma della categoria 1 dell'allegato I, il termine rum può figurare in un termine composto, ad esempio nel caso di "rum e spezie". In caso contrario, il prodotto ottenuto deve essere etichettato come dagli esempi seguenti: "bevanda spiritosa con zucchero di canna" (per indicare che alla bevanda è stato aggiunto lo zucchero) o "bevanda spiritosa allo zucchero di canna" (per indicare che lo zucchero è stato distillato per produrre la bevanda spiritosa che tuttavia non soddisfa gli altri requisiti di produzione del rum).

**#22 – Esempi di termini composti vietati:**

- |                               |   |                                    |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Brandy e alcole            | o | Cognac e alcole                    |
| 2) Acquavite a base di whisky | o | Acquavite di Scotch Whisky         |
| 3) Bevanda a base di rum      | o | Bevanda a base di Ron de Guatemala |
| 4) Rum allo zucchero di canna | o | Rum cubano e zucchero              |
| 5) Bevanda spiritosa Liquore  | o | Bevanda spiritosa Irish Cream      |
| 6) Acqua di gin               | o | Acqua di genever                   |

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), un termine composto può solo completare la denominazione legale di una bevanda spiritosa. Pertanto **un termine composto non può essere usato come denominazione legale di una bevanda spiritosa.**

L'unica **eccezione** a tale disposizione è rappresentata dai termini composti che includono il termine "**liquore**" o "**crema**" che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), **possono sostituire la denominazione legale**, purché la bevanda ottenuta soddisfi i requisiti pertinenti di cui alla categoria di bevande spiritose 33 "liquori" dell'allegato I.

**#23 - Esempi di termini composti consentiti che includono il termine "liquore" o "crema":**

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| 1) Vodka liqueur (EN)                    | — | Irish Whiskey Cream (EN)          |
| 2) Wodkalikör – Likör aus/mit Wodka (DE) | — | Berliner Kümmelcream (DE)         |
| 3) Liqueur à la vodka (FR)               | — | Crème de Cognac (FR)              |
| 4) Liquore alla vodka (IT)               | — | Crema di Grappa (IT)              |
| 5) Licor de vodka (ES)                   | — | Crema de Orujo de Galicia (ES)    |
| 6) Likier na bazie wódki (PL)            | — | Krem na bazie Polskiej Wódki (PL) |

Tutti i casi di cui sopra devono soddisfare i requisiti seguenti:

- la bevanda spiritosa cui si riferiscono deve essere autentica, ad esempio deve soddisfare i requisiti di cui alla rispettiva categoria di bevande spiritose o IG, compreso il titolo alcolometrico minimo -> ossia nessuna diluizione con acqua che lo riduca al di sotto del minimo previsto; e
- l'alcole utilizzato nella sua preparazione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto (ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica) -> ossia nessuna aggiunta di altre bevande spiritose o di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola di qualsiasi tipo; e
- i requisiti di cui alla categoria 33 dell'allegato I per l'uso delle denominazioni legali "**liquore**" (ossia titolo alcolometrico volumico minimo pari a 15 % vol. e tenore minimo di edulcoranti di 100 grammi per litro) o "**crema**" (ossia tutti i requisiti precedenti + uso di latte o di prodotti lattiero-caseari).

## 2.2. Condizioni d'uso

L'articolo 11, paragrafo 1, prevede le condizioni d'uso seguenti per la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) in un termine composto:

- l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e

- b) *la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I <sup>(20)</sup>*”.

Pertanto l'utilizzo della denominazione di una bevanda spiritosa in un termine composto è consentito solo alle condizioni seguenti:

- a) è stata utilizzata solo la bevanda spiritosa autentica, in quanto la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) potrebbe non figurare se il prodotto a cui fa riferimento non soddisfa tutti i requisiti stabiliti per la sua produzione;

**NB:** *in altre parole, deve soddisfare tutti i requisiti previsti dalla pertinente categoria di bevande spiritose o scheda tecnica/disciplinare dell'IG.*

- b) al prodotto finale non è possibile aggiungere alcole diverso dall'alcole proveniente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento, fatta eccezione per l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la sua produzione;

**NB :** *in altre parole:*

— *la bevanda spiritosa cui fa riferimento non può essere privata del suo alcole (ossia non sono consentite sostanze aromatizzanti estratte dalla bevanda spiritosa) e*

— *non è possibile aggiungere alcole etilico/distillati/altre bevande spiritose.*

- c) l'aggiunta di acqua è consentita solo nella misura in cui la bevanda spiritosa mantenga ancora il titolo alcolometrico minimo previsto.

**NB:** *tale divieto si applica solo all'acqua, in quanto è consentito combinare la bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari liquidi non alcolici (ad esempio succhi di frutta, prodotti lattiero-caseari) che ovviamente riducono anch'essi in modo proporzionale il titolo alcolometrico totale del prodotto finale.*

### 2.3. Disposizioni in materia di etichettatura

Nel caso in cui un operatore del settore alimentare decida di utilizzare un termine composto, non solo è necessario stabilire che la bevanda alcolica ottenuta soddisfi le sue condizioni d'uso (cfr. i precedenti § 2.1 e 2.2), ma il prodotto deve essere anche etichettato di conseguenza.

L'articolo 11, paragrafo 3, stabilisce le disposizioni seguenti in materia di etichettatura per un termine composto che designa una bevanda alcolica, il quale

”a) *figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;*

b) *non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso;*

c) *non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e*

d) *nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, è sempre accompagnato dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b)” <sup>(21)</sup>*.

<sup>(20)</sup> Nella causa C-136/96, avente oggetto la vendita di un whisky a gradazione alcolica ridotta (ossia un whisky diluito con acqua con titolo volumetrico inferiore al 40 %), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha respinto un argomento sollevato dal convenuto, il quale sosteneva di avere il diritto di beneficiare delle disposizioni relative ai termini composti che gli consentissero di designare il suo whisky a gradazione alcolica ridotta con i termini "Blended Whisky Spirit" e "spiritueux au whisky". Uno dei motivi avanzati per il rigetto dell'argomento è stato che in quel periodo le disposizioni relative al termine composto concernevano solo i liquori. Poiché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 110/2008 si prefiggeva di estendere le disposizioni relative al termine composto a tutte le bevande spiritose (non solo ai liquori) e alle IG, c'era pertanto il rischio che fosse sostenuto che designazioni quali "Scotch Whisky e acqua di sorgente" potessero essere usate come termine composto per lo "Scotch Whisky" a gradazione alcolica ridotta, dal momento che tutto l'alcole nel prodotto era "Scotch Whisky". Ciò avrebbe vanificato l'obiettivo di stabilire un titolo alcolometrico minimo per lo Scotch Whisky/whisky (e per le altre bevande spiritose definite). Per tale motivo nel regolamento (CE) n 110/2008 è stato introdotto l'articolo 10, paragrafo 2 (il quale è stato confermato nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento sulle bevande spiritose) al fine di garantire che i termini composti non potessero essere utilizzati nei casi in cui le bevande spiritose fossero state semplicemente diluite al di sotto del loro titolo alcolometrico minimo; Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 1998, The Scotch Whisky Association, C-136/96, ECLI: EU:C:1998:366.

<sup>(21)</sup> Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4).

Tali disposizioni in materia di etichettatura mirano a garantire che:

- (a) e b): la denominazione della bevanda spiritosa utilizzata nel termine composto non appaia in modo più evidente della denominazione del prodotto alimentare con cui è stata combinata,
- (c): la denominazione (legale) della bevanda alcolica non appaia in caratteri di dimensioni minori di quelli utilizzati per il termine composto, al fine di non indurre in errore il consumatore sulla natura effettiva di tale prodotto; e
- (d): nel caso in cui il prodotto finale sia una bevanda spiritosa, la sua denominazione legale appaia sempre nello stesso campo visivo del termine composto (a meno che il termine composto sostituisca legittimamente la denominazione legale), al fine di non indurre in errore il consumatore sulla natura effettiva di tale prodotto.

**NB:** l'articolo 11, paragrafo 3, non prevede che il termine composto appaia nello stesso campo visivo della denominazione delle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose, ma i requisiti del regolamento FIC, i quali stabiliscono che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l'identità dell'alimento (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FIC) e che la denominazione dell'alimento sia apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile ecc. (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FIC) si applicano comunque.

**NB:** l'articolo 11, paragrafo 3, non prevede che la denominazione legale della bevanda alcolica e il termine composto appaiano su righe diverse, ma la disposizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, vieta che termini quali "bevanda" e "bevanda spiritosa" facciano parte del termine composto. Pertanto non sarebbe accettabile che la denominazione legale "bevanda spiritosa" o la denominazione "bevanda" (ad esempio "bevanda (spiritosa) Gin e Tonic") appaia sulla stessa riga del termine composto.

**#24 - Esempi di etichettatura di una bevanda alcolica con un termine composto (le indicazioni tra parentesi non sono obbligatorie):**



\*Una bevanda spiritosa prodotta aggiungendo ad esempio zucchero e prodotti lattiero-caseari a un whisky può recare la denominazione legale "Crema di whisky" solo se tutto l'alcol proviene da whisky autentico e il prodotto finale soddisfa i pertinenti requisiti di cui alla categoria 33 (liquore), ad esempio ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol. e contiene almeno 100 grammi di edulcoranti per litro, nonché latte o prodotti lattiero-caseari. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, la denominazione legale dovrà essere "bevanda spiritosa" se soddisfa la definizione e i requisiti delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 o, in caso contrario, la denominazione appropriata per una bevanda alcolica.



#### 2.4. Controlli

I controlli sulla (designazione), presentazione ed etichettatura di un prodotto contenente un termine composto che fa riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) esaminano la conformità alle condizioni seguenti:

##### **produzione:**

- 1) l'ingrediente alcolico è una categoria di bevande spiritose o un'IG (non più di una bevanda spiritosa) cui sono aggiunti uno o più prodotti alimentari non consentiti nella sua produzione e che non siano bevande alcoliche, per conferire proprietà organolettiche aggiuntive specifiche al prodotto finale;
- 2) il prodotto finale è una bevanda alcolica;
- 3) è stata utilizzata la bevanda spiritosa autentica, ossia che soddisfa tutti i requisiti di produzione di cui alla pertinente categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il suo titolo alcolometrico minimo;
- 4) tutto l'alcole proviene interamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati;

##### **etichettatura:**

- 5) la denominazione (legale) è:
  - a. "bevanda spiritosa" per le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti di alcuna categoria;
  - b. un termine composto che combina la denominazione della bevanda spiritosa con il termine "liquore" o "crema" per una bevanda spiritosa risultante che soddisfa i pertinenti requisiti della categoria 33 di cui all'allegato I, oppure
  - c. la denominazione della bevanda alcolica, se non è una bevanda spiritosa (ad esempio meno di 15 % in volume) conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento FIC <sup>(22)</sup>;
- 6) nel termine composto, la denominazione della bevanda spiritosa è combinata con il termine "liquore" o "crema" (se soddisfa i pertinenti requisiti indicati al punto 5.b precedente) o con il nome/l'aggettivo dei prodotti alimentari che non sono consentiti nella sua produzione;
- 7) la denominazione (legale) della bevanda alcolica deve apparire in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
- 8) la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari appare sempre nello stesso campo visivo del termine composto (a meno che il termine composto sia anche la denominazione legale della bevanda spiritosa in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sulle bevande spiritose) <sup>(23)</sup>;
- 9) fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua" non fanno parte del termine composto;
- 10) il termine composto è scritto in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
- 11) gli elementi che compongono il termine composto non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;
- 12) il termine composto figura in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per la denominazione (legale) della bevanda alcolica.

<sup>(22)</sup> Per quanto riguarda la denominazione delle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose, si applica l'articolo 17 del regolamento FIC: "La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva". Cfr. le rispettive definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), del regolamento FIC.

<sup>(23)</sup> Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte ed etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

## 3. ALLUSIONI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Articolo 3, punto 3) | Definizione   |
| Articolo 12          | Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |

## 3.1. Definizione di allusione

L'uso di un'allusione è un'opzione disponibile a determinate condizioni per fare riferimento a una bevanda spiritosa (categoria o IG) nella (designazione), presentazione o etichettatura di un altro prodotto alimentare.

A norma dell'articolo 3, punto 3), si applica la definizione seguente: *“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:*

- a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
- b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, o
- c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis”.

In altre parole, un'allusione alle denominazioni di bevande spiritose può essere fatta:

- nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche;
- nella presentazione e nell'etichettatura di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose;
- nella designazione, presentazione ed etichettatura dei liquori;
- nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose diverse dai liquori [è consentito solo in casi specifici che non potrebbero essere qualificati come termini composti o miscele, cui si applicano specifiche disposizioni in materia di etichettatura (cfr. il precedente capitolo 2 e il successivo capitolo 4)].

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), un'allusione può solo completare la denominazione legale di una bevanda spiritosa. Di conseguenza, **un'allusione su una bevanda spiritosa non può mai sostituire la sua denominazione legale**, ma dovrebbe essere aggiunta a essa conformemente alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 12, paragrafo 4 (cfr. più avanti § 3.2.3 e 3.2.4).

**Un'allusione è il riferimento a una o più denominazioni legali previste per le bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione ed etichettatura di un altro prodotto alimentare. Un'allusione su una bevanda spiritosa è consentita a condizione che **non sia mai utilizzata come sua denominazione legale.****

**NB:** è stata sollevata la questione di come si deve intendere la disposizione dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose (divieto di utilizzare la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della categoria o IG di tale bevanda spiritosa, salvo nel caso di allusioni, termini composti ed elenchi di ingredienti) in relazione all'obbligo orizzontale di fornire **informazioni sull'operatore del settore alimentare**, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento FIC. Può infatti accadere che il nome o l'indirizzo di un operatore del settore alimentare (ma anche il logo o i marchi di fabbrica registrati) contengano il nome di una categoria di bevande spiritose (ad esempio "Guadeloupe **Rum** Distilleries" o " **Vodka** società marchio X") o di un'IG (ad esempio Bassano del **Grappa**). La questione è ancora più pertinente nel caso in cui la bevanda spiritosa sulla quale figura il nome o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare non appartenga alla stessa categoria di bevande spiritose (ad esempio se la " **Vodka** società marchio X" produce **gin**). La risposta è che i due obblighi giuridici (uno a norma del regolamento sulle bevande spiritose e l'altro a norma del regolamento FIC) non sono necessariamente incompatibili: se il nome o l'indirizzo di una società contiene (legittimamente) la **denominazione di una categoria di bevande spiritose o IG**, ma tale nome **non è utilizzato come denominazione legale della bevanda spiritosa**, il nome o l'indirizzo in questione dovrebbe essere indicato, in quanto entrambe le disposizioni si applicano parallelamente e la disposizione del regolamento sulle bevande spiritose non impedisce di indicare la ragione sociale in applicazione del regolamento FIC. Lo stesso vale per le **denominazioni descrittive** (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), del regolamento FIC) di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose, le quali non dovrebbero essere incompatibili con il divieto di menzionare la denominazione di una bevanda spiritosa in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose.

### 3.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura

Conformemente all'articolo 12, si applicano disposizioni differenti nel caso in cui l'allusione alla denominazione di una bevanda spiritosa sia fatta:

- a) su un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica;
- b) su una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa;
- c) su una bevanda spiritosa che rientra nelle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (liquori); oppure
- d) una bevanda spiritosa diversa da un liquore (in casi specifici e limitati).

*Le allusioni alle denominazioni delle bevande spiritose possono figurare nella (designazione) presentazione ed etichettatura di qualsiasi tipo di prodotto alimentare.*

*Tuttavia le allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori sono consentite solo in casi specifici e limitati.*

**NB:** al fine di tenere conto della natura specifica delle **indicazioni geografiche** e della maggiore protezione stabilita per prevenire qualunque appropriazione indebita della loro reputazione, in caso di allusione a un'IG di una bevanda spiritosa utilizzata come ingrediente in altri prodotti alimentari, **si raccomanda** quanto segue:

- 1) la bevanda spiritosa coperta dalla denominazione dell'IG dovrebbe essere utilizzata in **quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare interessato**;
- 2) il prodotto alimentare nella cui presentazione è riportata l'allusione a una o più IG di una bevanda spiritosa **non dovrebbe contenere nessun altro "ingrediente comparabile"**, ossia nessun altro ingrediente che possa sostituire parzialmente o totalmente l'ingrediente o gli ingredienti che beneficiano di un'IG. In questo caso, la denominazione dell'IG dovrebbe figurare solo nell'elenco degli ingredienti, conformemente agli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC. Ovviamente, questa raccomandazione si applica solo alle bevande spiritose che appartengono alla stessa categoria della/delle IG cui fanno riferimento o agli aromi che "imitano" le bevande spiritose, mentre altre categorie di bevande spiritose possono essere aggiunte ed etichettate in applicazione delle disposizioni riguardanti le allusioni; e
- 3) la **percentuale d'incorporazione** del prodotto coperto dalla denominazione o dalle denominazioni dell'IG deve essere **indicata** all'interno o in prossimità immediata dell'allusione all'IG della bevanda spiritosa o, se fornito, nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato, come previsto dalle norme sull'indicazione quantitativa <sup>(24)</sup>.

*In caso di allusioni alle denominazioni di IG si raccomanda quanto segue:*

- 1) il prodotto alimentare dovrebbe avere tra le sue caratteristiche essenziali un **gusto attribuibile in primo luogo alla presenza della bevanda spiritosa che beneficia di un'IG** che è stata utilizzata come ingrediente;
- 2) non si dovrebbe utilizzare **nessun altro ingrediente "comparabile"** (ad eccezione delle bevande spiritose di altre categorie); e
- 3) la **quantità utilizzata** dovrebbe essere **chiaramente indicata**.

#### #25 – Esempi:

##### **cioccolatini ripieni all'Ouzo (5 %)**

sarebbe ammissibile solo se fosse stata utilizzata una quantità sufficiente di Ouzo autentico per conferire ai cioccolatini un gusto attribuibile in primo luogo a esso.

##### **Birra**

##### **con Rum da Madeira (7 %)**

sarebbe ammissibile solo se nessun ingrediente "comparabile" (ad esempio un altro rum - con o senza IG, un aroma composto estratto dal rum (da Madeira) o un aroma di rum di "imitazione") fosse stato aggiunto alla birra insieme al Rum da Madeira IG.

<sup>(24)</sup> Queste raccomandazioni rispecchiano quelle contenute nel documento "Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (2010/C 341/03)".

**NB:** nel caso in cui alla birra fosse stato aggiunto non solo il Rum da Madeira, ma anche un altro o altri ingredienti "comparabili", la denominazione dell'IG non può essere utilizzata come allusione, ma può figurare soltanto nell'elenco degli ingredienti, insieme all'ingrediente o agli ingredienti "comparabili" e agli ingredienti utilizzati per produrre la birra stessa.

**NB:** nel caso in cui alla birra fosse stato aggiunto non solo il Rum da Madeira, ma anche un'altra o altre bevande spiritose che non rientrano nella categoria 1 dell'allegato I (rum), **tutte le denominazioni** delle bevande spiritose devono essere menzionate nell'allusione (o nell'elenco degli ingredienti).

**NB:** si ricorda che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, le denominazioni delle IG delle bevande spiritose non possono essere utilizzate per designare aromi che imitano tali IG o il loro impiego in qualsiasi prodotto alimentare.

### 3.2.1. Allusioni riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche

L'articolo 12, paragrafo 1, ammette l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica, a condizione che "l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione".

L'unica eccezione consentita a questa condizione è la seguente: "l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare", ad esempio l'alcole che è stato utilizzato per la preparazione di tali ingredienti.

Fatta salva questa eccezione, tutto l'alcole contenuto nel prodotto finale deve pertanto provenire dalla bevanda spiritosa autentica (ossia che soddisfa tutti i requisiti di cui alla rispettiva categoria o IG, incluso il titolo alcolometrico minimo al momento dell'utilizzo), senza alcuna aggiunta di alcole etilico, distillati o altre bevande spiritose.

In particolare, sono possibili due casi:

- a) un prodotto alimentare liquido diverso da una bevanda alcolica e dall'acqua, cui è stata aggiunta più di una bevanda spiritosa <sup>(25)</sup>, il quale risulterà una bevanda alcolica (ossia una bevanda con un determinato titolo alcolometrico, in funzione della quantità di alcole necessariamente aggiunta mediante tali bevande spiritose);

**NB:** in nessun caso è possibile che la bevanda risultante dalla combinazione di un prodotto alimentare liquido analcolico con bevande spiritose non contenga nessuna quantità di alcole.

- b) un prodotto alimentare non liquido cui sono state aggiunte una o più bevande spiritose durante la sua preparazione, il quale risulterà necessariamente un prodotto alimentare con un determinato contenuto residuo di alcole, in funzione della quantità utilizzata di bevanda o di bevande spiritose. Tuttavia parte di tale alcole può evaporare durante i processi di preparazione, ad esempio la cottura.

L'etichettatura di tali prodotti alimentari non è disciplinata dal regolamento sulle bevande spiritose, pertanto si applica il regolamento FIC, in particolare l'articolo 36 sulle informazioni volontarie e l'articolo 7 sulle pratiche leali d'informazione.

#### #26 - Esempi di allusioni consentite su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche:

|   |   |   |
|---|---|---|
| — Cioccolato al kirsch*                         | o | — Cioccolatini al cognac*                       |
| — Torta al liquore a base di uova*              | o | — Biscotti al mirto di Sardegna*                |
| — Gelato al rum e uva passa*                    | o | — Gelato al genepì delle Alpi*                  |
| — Nettare di frutta rifinito con rum e brandy** | o | — Succhi di frutta miscelati con rum e whisky** |

\* Non si tratta di termini composti poiché il prodotto risultante non è una bevanda alcolica.

\*\* In caso di allusioni a più di una bevanda spiritosa su bevande analcoliche, la quantità totale di alcole nel prodotto finale deve provenire esclusivamente dalle bevande spiritose alle quali è fatta l'allusione.

<sup>(25)</sup> Conformemente alla definizione fornita dall'articolo 3, punto 2), del regolamento sulle bevande spiritose, **la combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari risultante in una bevanda alcolica** è un **termine composto** ed è soggetta alle disposizioni specifiche di cui all'articolo 11. Tuttavia l'aggiunta di **più di una bevanda spiritosa** a una bevanda analcolica deve essere trattata come un **allusione** ed è soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.

### 3.2.2. Allusioni riportate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose

L'articolo 12, paragrafo 2, ammette l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa, a condizione che:

- a) **l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e**
- b) **la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale**".

Questa disposizione riguarda tutte le bevande che contengono alcole, diverse dalle bevande spiritose, incluse tra le altre:

- 1) **vino** (fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n 1308/2013 <sup>(26)</sup>);
- 2) **prodotti vitivinicoli aromatizzati** (fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 <sup>(27)</sup>);
- 3) **birra**;
- 4) **sidro, sidro di pere e altre bevande fermentate**.

Il legislatore ha introdotto questa nuova disposizione, che non è presente nel regolamento (CE) n. 110/2008, al fine di chiarire le condizioni applicabili alle allusioni alle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande alcoliche.

Ciò implica in realtà l'aggiunta di alcole a quello naturalmente presente nella bevanda alcolica, contraddicendo apparentemente il principio secondo cui l'alcole debba provenire esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento.

#### #27 - Esempi di allusioni consentite sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose:

- 1) **Birra con genever – o – Birra con un sentore di genever – o – Birra rifinita con genever:** tutto l'alcole aggiunto alla birra deve provenire da genever autentico (ossia conforme a tutti i requisiti previsti per l'IG in questione, incluso il suo titolo alcolometrico minimo), senza l'aggiunta di alcun ingrediente "comparabile", alcole etilico, distillati o altre bevande spiritose;
- 2) **Sidro di mele caldo con Punch au Rhum:** tutto l'alcole aggiunto al sidro di mele deve provenire dal Punch au rhum (ossia soddisfare i requisiti di cui alla categoria 33 dell'allegato I e, in particolare, il terzo trattino della lettera d)).
- 3) **Bevande alcoliche**

**Diplomatico\* rifinito con liquore maraschino e cognac:** tutto l'alcole aggiunto alla bevanda alcolica (vermouth) deve provenire da liquore maraschino autentico (ossia conforme a tutti i requisiti di cui alla categoria 37 dell'allegato I) e da cognac autentico (ossia conforme a tutti i requisiti di cui alla scheda tecnica/al disciplinare).

\* "Il Diplomatico" è un cocktail che contiene vermouth e liquore, cui si fa riferimento al solo scopo di illustrare la possibilità di fare allusioni sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Data l'assenza di disposizioni relative ai termini composti e alle allusioni nel regolamento (UE) n. 251/2014 e a causa del divieto in esso contenuto di utilizzare qualsiasi denominazione di vendita relativa ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per le bevande alcoliche che non soddisfano i requisiti stabiliti per la loro produzione, occorre utilizzare denominazioni alternative per designare tali bevande alcoliche.

**NB :** gli esempi di cui sopra sono **descrittivi** e non applicano le disposizioni in materia di etichettatura secondo cui l'allusione figura su una riga separata da quella della denominazione legale del liquore e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per quest'ultima.

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(27)</sup> Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

**#28 - Esempi di allusioni vietate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose:**

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1) <b>Birra rifinita al rum*</b>  | o | <b>Birra rifinita con aromi composti al genever*</b> |
| 2) <b>Vermouth con Sambuca **</b> | o | <b>Sangria rifinita al Madeira Rum**</b>             |

\* Le allusioni sulle bevande (in questo caso la birra) sono vietate se si riferiscono agli aromi e non alla categoria di bevande spiritose autentica (rum) o all'IG (genever).

\*\* Il regolamento (UE) n. 251/2014 non consente l'uso dei termini composti o delle allusioni sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e proibisce l'uso delle denominazioni di vendita riservate a tali prodotti per le bevande alcoliche che non soddisfano i requisiti stabiliti per la loro produzione.

Chiarire che, in caso di allusioni riportate sulle bevande alcoliche l'alcole aggiunto deve provenire dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, ha consentito al legislatore di garantire che la disposizione in materia di etichettatura si applichi adesso anche alle bevande alcoliche che riportano un'allusione a una o più bevande spiritose, mentre precedentemente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, riguardava solo le miscele. Lo scopo è quello di informare il consumatore riguardo alla proporzione, nel prodotto finale, di alcole proveniente rispettivamente dalla bevanda alcolica iniziale e dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.

Di conseguenza, in caso di un'allusione a una o più bevande spiritose, un elenco di tutti gli ingredienti alcolici deve figurare almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione e indicare in ordine decrescente la proporzione (in percentuale) di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico nel prodotto finale (articolo 12, paragrafo 2, lettera b)).

**#29 - Esempi di etichettature della proporzione di alcole proveniente da ciascun ingrediente alcolico:**

- 1) **Birra con genever** (alcole 6 % vol.: birra 90 % - genever 10 %);
- 2) **Sidro di mele caldo con Punch au Rhum** (8 % vol.: sidro di mele 95 % - rum 5 %);
- 3) **Diplomatico\* rifinito con cognac e maraschino** (alc. 15 % vol.: vino 75 % - cognac 10 % - maraschino 8 % - alcole etilico di origine agricola 7 %).

\* Il regolamento (UE) n. 251/2014 non consente l'utilizzo di termini composti o allusioni sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e vieta l'utilizzo di denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per le bevande alcoliche che non soddisfano i requisiti stabiliti per la loro produzione. Tuttavia la denominazione di un cocktail come "Diplomatico", che contiene vermouth, può essere utilizzata in questo contesto. Poiché il vermouth è un prodotto vitivinicolo aromatizzato per la cui produzione è prevista l'aggiunta di alcole, nel caso sia utilizzato alcole etilico di origine agricola è opportuno che ciò sia specificato nell'elenco degli ingredienti alcolici al fine di distinguere l'alcole di origine agricola dall'alcole proveniente dal vino e dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.

**NB** : gli esempi di cui sopra sono **descrittivi** e non applicano le disposizioni in materia di etichettatura secondo cui l'allusione figura su una riga separata da quella della denominazione legale del liquore e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per quest'ultima.

## 3.2.3. Allusioni riportate sui liquori

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (cioè i liquori) è ammessa l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) a condizione che:

- a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione;
- b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e
- c) il termine "cream" [**NB: solo il termine inglese "cream"**] non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione".

Questa disposizione riguarda tutte le categorie da 33 a 40 (liquori) in deroga alle disposizioni riguardanti le miscele di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Infatti l'aggiunta di una o più bevande spiritose a un liquore produrrebbe una miscela secondo la definizione di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), e dovrebbe essere etichettata di conseguenza.

Tuttavia il legislatore ha introdotto un'eccezione all'ambito di applicazione delle disposizioni sulle allusioni, che inizialmente erano destinate a essere limitate ai prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose. Ciò è avvenuto allo scopo di garantire che il consumatore sia adeguatamente informato circa il contenuto di un liquore a cui è aggiunta una bevanda spiritosa diversa per conferire ad esso una caratteristica organolettica particolare. Si tratta di una pratica comune, dato che i liquori, in particolare, possono essere prodotti combinando una o più bevande spiritose (cfr. allegato I, punto 33, lettera a), punto ii)).

Infatti le disposizioni riguardanti le miscele di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, prevedono che la denominazione delle bevande spiritose (e di altri componenti alcolici della miscela) sia indicata esclusivamente in un elenco degli ingredienti alcolici. Invece, a norma delle disposizioni riguardanti le allusioni riportate sui liquori, la denominazione della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose aggiunte può figurare ovunque, purché sia nello stesso campo visivo della denominazione legale (come stabilito dall'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), cfr. più avanti § 3.2.5). Al fine di mitigare il rischio di abusi e di pratiche ingannevoli il legislatore ha introdotto anche nel caso delle allusioni riportate sui liquori (come per le miscele) l'obbligo di fornire un elenco di tutti gli ingredienti alcolici almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione e di indicare secondo l'ordine decrescente la proporzione (in percentuale) di alcole rappresentata da ciascun ingrediente alcolico nel prodotto finale (articolo 12, paragrafo 3, lettera b)).

Inoltre le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere a) e b), stabiliscono che l'allusione non figuri sulla stessa riga della denominazione legale del liquore e figuri in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale o per eventuali termini composti.

Tuttavia, a differenza dell'elenco degli ingredienti alcolici per le miscele (che pure figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale, cfr. articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma, lettera a), così come § 4.2.1 e 4.2.2 più avanti), le allusioni sui liquori possono figurare in caratteri di tipo e di colore differenti dai caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Infine, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), l'allusione sui liquori è "sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione", (cfr. più avanti § 3.2.5).

**NB** : il legislatore ha introdotto una limitazione alla suddetta disposizione, cioè non sono consentite le denominazioni legali, ivi incluso il termine "cream", quando i liquori fanno un'allusione a bevande spiritose. Tale eccezione si applica solo al termine in lingua inglese (e non in altre lingue) e mira a salvaguardare la reputazione dell'IG "Irish Cream".

#### #30 - Esempi di allusioni consentite e vietate sui liquori:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1) <b>Liquore all'uovo rifinito con brandy</b>  | o | — <b>Liquore Blutwurz con cognac;</b>       |
| 2) <b>Liquore al cioccolato con una piccola aggiunta di gin</b>   | o | — <b>Licor de café de Galicia con rum;</b>  |
| 3) <b>Liquore all'uovo prodotto con acquavite di ciliegie</b> (anche se tutto l'alcole, cioè il 100 % dell'alcole, proviene dall'acquavite di ciliegie, questa può essere indicata come allusione); |   |   |
| 4) <b>Crème de Brandy avec Rhum</b>   |   | <b>MA NON: Brandy Cream avec/with Rhum;</b> |
| 5) <b>Crema de Orujo con whisky</b>   |   | <b>MA NON: Orujo Cream con/with Whisky.</b> |

**NB:** **Liquore all'uovo con un sentore di vodka** può essere utilizzato come **allusione**. A differenza di **Liquore di vodka**, che è un **termine composto** e come tale non consente l'aggiunta di alcole diverso da quello proveniente dalla vodka, nell'**allusione riportata sui liquori**, l'**aggiunta di alcole è ammessa** a motivo della ricetta utilizzata per la produzione del liquore. Pertanto, al fine di evitare di indurre in errore il consumatore, l'indicazione della proporzione di alcole proveniente da tutti gli ingredienti alcolici è obbligatoria per le allusioni riportate sui liquori.

**NB** : **Whisky cream** (in inglese) non può essere che un **termine composto** e, come tale, prevede che tutto l'alcole provenga esclusivamente dal whisky.

**NB** : gli **esempi** di cui sopra sono **descrittivi** e non applicano le disposizioni in materia di etichettatura secondo cui l'allusione figura su una riga separata da quella della denominazione legale del liquore e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per quest'ultima.

**NB** : alcuni ritengono che la possibilità di fare un'allusione a bevande spiritose su un liquore indebolisca il requisito secondo cui nei termini composti tutto l'alcole deve provenire dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione. Infatti, se in un "liquore di whisky" tutto l'alcole deve derivare dal whisky, un "liquore con (una piccola aggiunta di) whisky" può essere prodotto utilizzando anche altri tipi di alcole.

Per tale ragione **si raccomanda** che, quando sono riportate allusioni sui liquori, la denominazione legale "liquore" sia sempre completata dalla denominazione della materia prima principale utilizzata per conferire al liquore il suo gusto predominante (ad es. Liquore al cocco con una piccola aggiunta di rum, Liquore al cioccolato con un sentore di brandy). In caso contrario, in presenza di allusioni, l'utilizzo della denominazione legale "liquore" senza che questa sia completata dalla denominazione del principale aromatizzante impiegato può suggerire che vi sia l'intenzione di fondo di indurre in errore il consumatore.

#### 3.2.4. Allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa diversa da un liquore (cioè che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I) l'allusione alla denominazione di **una** bevanda spiritosa (categoria o IG) è consentita "a condizione che:

a) la bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione:

- (i) sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I,
- (ii) non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all'allegato I o al relativo disciplinare, e
- (iii) non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o dal disciplinare dell'indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione; **o**

b) la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l'intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione, a condizione che:

- (i) per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;
- (ii) l'allusione sia fatta nell'ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante;
- (iii) l'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e
- (iv) in deroga al paragrafo 4, lettera b), l'allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato".

Anche in questi casi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), l'allusione è "sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione", (cfr. più avanti § 3.2.5).

##### 3.2.4.1. Allusioni a bevande spiritose utilizzate come unica base alcolica

I produttori potrebbero voler creare prodotti innovativi facendo esperimenti con categorie di bevande spiritose o IG, trasformandole in categorie di bevande spiritose differenti.

Nei casi specifici il legislatore consente ai produttori di fare un'allusione alla denominazione legale della bevanda spiritosa iniziale nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura della bevanda spiritosa finale alle condizioni di cui al paragrafo precedente.

D'altro canto, alcune categorie di bevande spiritose, come la vodka aromatizzata, possono essere prodotte utilizzando un'altra categoria di bevande spiritose, ad esempio la vodka, come unica base alcolica e il produttore potrebbe avere interesse a fare allusione a quell'ingrediente alcolico nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura del prodotto finale.

Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose riguardano esattamente tali casi.



Al fine di evitare l'abuso della reputazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) il legislatore ha stabilito che qualsiasi riferimento alla sua denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un'altra bevanda spiritosa prodotta utilizzando la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione come unica base alcolica, è consentito solo se la bevanda spiritosa finale soddisfa i requisiti di una categoria di bevande spiritose, e quindi deve riportare la denominazione legale stabilita per tale categoria di bevande spiritose.

Ciò significa che non è **mai possibile** fare un'allusione a una categoria di bevande spiritose o a un'IG utilizzata come unica base alcolica su un prodotto genericamente etichettato con la dicitura **"bevanda spiritosa"**.

Inoltre il divieto di aggiungere prodotti alimentari che non sono consentiti nella produzione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione o della bevanda spiritosa finale in conformità delle norme pertinenti stabilite dall'allegato I per le categorie di bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare delle IG delle bevande spiritose **impedisce qualsiasi sovrapposizione** tra le allusioni riportate sulle bevande spiritose e i **termini composti**, i quali richiedono precisamente la combinazione con uno o più di tali prodotti alimentari (cfr. § 2.1 sopra).

Infine per fare un'allusione alla denominazione legale di una bevanda spiritosa nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un'altra bevanda spiritosa, il **titolo alcolometrico della bevanda spiritosa finale non può essere inferiore** al titolo alcolometrico minimo richiesto per la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione in conformità delle disposizioni stabilite dall'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose per le categorie di bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare pertinente delle IG delle bevande spiritose (cfr. gli esempi nel riquadro #31).

**NB:** è stata sollevata la questione se la ripetizione della denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) già indicata in un termine composto (ad esempio per descrivere proprietà specifiche della bevanda spiritosa) debba essere considerata un'allusione. Le disposizioni sopra menzionate di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose escludono chiaramente tale eventualità. In tal caso è opportuno considerare la ripetizione del riferimento alla denominazione della bevanda spiritosa utilizzata in combinazione con un altro prodotto alimentare come una "estensione" dell'utilizzo della denominazione nel termine composto ed è opportuno che tale ripetizione rispetti le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle bevande spiritose.

**#31 - Esempi di etichettatura consentita:**

**Acquavite di vino (40 % vol.)**

**Ottenuta da cognac**

**Affinata in fusti di Bourbon**

*Dato che la scheda tecnica/il disciplinare del cognac non consente che esso sia maturato in fusti diversi da fusti di legno che hanno precedentemente contenuto vino o acquavite di vino, un cognac affinato in un fusto che abbia precedentemente contenuto Bourbon Whisky non ha diritto a recare tale denominazione di IG. Ciononostante l'allusione al fatto che la bevanda spiritosa iniziale sia stata prodotta in conformità dei requisiti del cognac fino all'immagazzinamento in un fusto di Bourbon fornisce informazioni utili al consumatore. NB: in tal caso l'acquavite da vino ha il **titolo alcolometrico minimo richiesto per il cognac** (cioè 40 % in volume).*

**Bevanda spiritosa al ginepro (32 % vol.)**

**OTTENUTA DA KORN**

*In conformità dei requisiti di cui all'allegato I, categoria 19, le bevande spiritose aromatizzate al ginepro possono essere prodotte, tra l'altro, aromatizzando l'acquavite di cereali con bacche di ginepro. Poiché il Korn è un'acquavite di cereali registrata come indicazione geografica, tale etichettatura è consentita a condizione che il **titolo alcolometrico del prodotto finale raggiunga il titolo alcolometrico minimo richiesto per il Korn** (cioè 32 % in volume), che è superiore al titolo alcolometrico minimo richiesto per le bevande spiritose al ginepro (cioè 30 % in volume).*

**Vodka (aromatizzata) al lampone (37,5 % vol.)**

**Prodotta con vodka distillata quattro volte**

*Una vodka aromatizzata, prodotta in conformità dei requisiti di cui all'allegato I, categoria 31, mediante l'aggiunta di aromi ed, eventualmente, di prodotti edulcoranti alla vodka, può fare allusione alla vodka utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose. NB: il titolo alcolometrico minimo richiesto per la vodka aromatizzata è analogo al titolo alcolometrico richiesto per la vodka, cioè 37,5 % vol.*

**#32 - Esempi di etichettature vietate (NB: l'allusione su una bevanda spiritosa che non corrisponde a una categoria e che quindi reca la denominazione legale "bevanda spiritosa" è sempre vietata):**

**1) Bevanda spiritosa**

**Ottenuta da rum e brandy**

La combinazione di due bevande spiritose differenti non può essere etichettata come un'allusione. Se tale combinazione è formata solo da bevande spiritose dovrà essere etichettata come **miscela**. Nel caso siano stati aggiunti altri prodotti alimentari, le denominazioni delle bevande spiritose possono solo essere inserite in un elenco di ingredienti dei prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC, come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sulle bevande spiritose.

**2) Bevanda spiritosa**

**a base di rum**

**con spezie**

La combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la sua produzione secondo i pertinenti requisiti specifici produce sempre un **termine composto** e pertanto non può essere etichettata come allusione.

**3) Bevanda spiritosa**

**ottenuta da rum (15 % vol.)**

Sono vietate le allusioni a categorie di bevande spiritose o IG qualora queste siano state semplicemente **diluite con acqua per ridurne il titolo alcolometrico richiesto** (che nel caso del rum è pari a 37,5 % vol.).

### 3.2.4.2. Allusioni a fusti di altre bevande spiritose

Come illustrato in precedenza (cfr. § 1.5), i termini che si riferiscono allo stoccaggio di una bevanda spiritosa per l'intero periodo di maturazione o una sua parte, in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di un'altra bevanda spiritosa, non possono essere considerati come un'informazione volontaria ai sensi dell'articolo 36 del regolamento FIC in forza della disposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, che vieta di utilizzare le denominazioni legali delle bevande spiritose nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento sulle bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare della pertinente IG.

Le uniche eccezioni a tale divieto riguardano l'etichettatura di termini composti, allusioni e l'elenco degli ingredienti a norma degli articoli 11 e 12 e dell'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sulle bevande spiritose. Pertanto il riferimento a una bevanda spiritosa, nel cui fusto di legno è stata successivamente sottoposta a invecchiamento un'altra bevanda spiritosa, non solo è un'informazione volontaria a norma del regolamento FIC, ma è anche un'allusione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento sulle bevande spiritose.

**NB:** l'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punto i), del regolamento sulle bevande spiritose prevede che per le bevande spiritose (categorie o IG) per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia svuotato dei suoi contenuti precedenti. Tale requisito si applica, ad esempio, alle categorie di bevande spiritose da 1 a 14. Per le categorie di bevande spiritose o IG per le quali non si applica il suddetto requisito non è pertanto vietato lasciare nel fusto di legno parte della bevanda spiritosa che vi era stata invecchiata in precedenza. Tuttavia tale pratica, se utilizzata, dovrà essere adeguatamente etichettata a norma dell'articolo 13, paragrafi 3 o 4, del regolamento sulle bevande spiritose (cioè le disposizioni in materia di etichettatura per le **miscelate**) e delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti da ii) a iv), del regolamento sulle bevande spiritose, riguardante le allusioni ai fusti di bevande spiritose (cfr. esempio 3 nel riquadro #33).

**NB:** a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti da ii) a iv), del regolamento sulle bevande spiritose, e in deroga alla disposizione generale in materia di etichettatura applicabile alle allusioni sulle bevande alcoliche (secondo cui l'allusione figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica o per gli eventuali termini composti utilizzati), l'allusione ai fusti di bevande spiritose può figurare in **caratteri di dimensioni non superiori** alla dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato, purché si riferisca chiaramente al fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante e appaia **meno evidente** della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato. Tuttavia le bevande spiritose di cui alla suddetta disposizione che sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (che dispone solo che l'allusione appaia in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto) possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte. Ad ogni modo, anche durante questo periodo di transizione, **si raccomanda** che l'allusione ai fusti di bevande spiritose non sia etichettata in modo più evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa (ad es. per sfondo, colori o tipo di caratteri diversi).

Al di là degli aspetti che devono essere valutati dalle autorità nazionali competenti per quanto concerne l'uso corretto dei riferimenti alla maturazione in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di altre bevande alcoliche (in particolare vino o birra) elencate sopra, cfr. § 1.5, ivi compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FIC, per le allusioni ai fusti di bevande spiritose **si raccomanda** che:

- 1) la bevanda spiritosa sia stata effettivamente sottoposta a invecchiamento in un **fusto di legno** precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa a cui si riferisce l'allusione: infatti la maturazione, come definita dall'articolo 4, punto 11), del regolamento sulle bevande spiritose prevede "lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche". Ciò significa, ad esempio, che non è consentito l'uso di recipienti inerti, quali fusti di plastica, né l'uso di trucioli in un fusto per la maturazione al posto di un fusto di legno;
- 2) per le categorie di bevande spiritose per le quali è vietata l'aggiunta di alcole (ad es. le categorie di bevande spiritose da 1 a 14 dell'allegato I, a norma di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle bevande spiritose), i **fusti** utilizzati per la maturazione **sono svuotati** dei loro contenuti precedenti;
- 3) poiché il fusto utilizzato per la maturazione di una bevanda spiritosa incide in modo significativo sul suo carattere, è legittimo fornire al consumatore informazioni sui contenuti precedenti del fusto utilizzato. Nondimeno tali **informazioni devono essere chiare e prive di ambiguità**, si riferiscono al fusto utilizzato e non semplicemente alla bevanda spiritosa precedentemente maturata in esso e non inducono in errore il consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 bis e 2, e dall'articolo 36 del regolamento FIC. A titolo di esempio:
  - a) il riferimento a un particolare fusto può essere giustificato solo se la bevanda spiritosa è stata **sottoposta a invecchiamento nel fusto per un periodo di tempo sufficientemente lungo** da incidere sulle caratteristiche organolettiche della bevanda spiritosa;
  - b) è opportuno che il contesto cui fa riferimento l'allusione sia chiaro e abbia come **unico scopo quello di informare il consumatore** dei contenuti precedenti del fusto utilizzato, cioè che la bevanda spiritosa è rimasta per un periodo sufficiente in un fusto precedentemente utilizzato per la maturazione, ad esempio, di rum;
  - c) l'allusione deve essere **precisa e non deve essere ingannevole**. L'etichettatura e la commercializzazione di un prodotto non dovrebbero suggerire che tutta la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a invecchiamento nel tipo di fusto indicato, qualora ciò non sia vero. Sarebbe ingannevole descrivere un whisky, ad esempio, come "maturato in fusti di rum" se solo una parte delle botti utilizzate per la sua produzione fosse stata invecchiata in fusti di rum;
  - d) per alcune bevande spiritose è utilizzato il termine "**affinamento**" o "**affinare**". Si tratta di un termine tradizionale del settore che si riferisce al periodo finale di maturazione in un fusto diverso dal fusto precedentemente utilizzato. Essendo l'affinamento una parte del periodo di maturazione, è opportuno che i requisiti sopra menzionati si applichino allo stesso modo all'affinamento.

**#33 - Esempi di etichettatura consentita:**

1) **RUM**

**Maturato in botti di Kentucky Bourbon;**

2) **Whisky detto "single malt"\***

**Maturato in botti di cognac/affinamento in fusti di rum;**

3) **Bevanda spiritosa**

**Miscela di gin 95 % & rum 5 %**

**Maturata in fusti di rum**

potrebbe indicare che il rum/whisky/gin & rum siano rimasti in una botte o fusto di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di Bourbon/cognac/rum per un periodo di tempo sufficiente da incidere sulle loro caratteristiche organolettiche.

\* Secondo il punto 2, lettera a), punto iii), dell'allegato I (whisky o whiskey), l'invecchiamento del distillato finale avviene in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l. Poiché il tipo di fusto di legno non è specificato, è possibile riutilizzare i fusti nei quali sono state precedentemente invecchiate altre bevande alcoliche in modo da conferire caratteristiche organolettiche particolari al whisky/whiskey.

**#34 - Esempi di etichettature vietate:****Cognac****Affinato in botti di rum**

non è consentito perché nel metodo di produzione contenuto nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG del cognac non figura l'affinamento in un fusto che non sia stato precedentemente utilizzato per la maturazione di vino o di acquavite di vino.

**Whisky****Invecchiato in botte di brandy**

non è consentito perché l'allusione non può essere più evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa e i caratteri utilizzati per l'allusione non possono essere di dimensioni maggiori di quelli utilizzati per la denominazione legale.

**Cognac affinato****Rum**

non è consentito perché l'allusione deve contenere il riferimento al tipo di fusto utilizzato.

**3.2.5. Altre norme in materia di etichettatura per le allusioni**

L'articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che "l'allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:

- non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
- figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3; e
- in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione <sup>(28)</sup>."

Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, sono pertanto obbligatorie quando le allusioni sono riportate sulle bevande alcoliche ma non quando sono riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche (articolo 12, paragrafo 1). Per tali prodotti (ad es. gelato al rum, Kirschpralinen, torta al liquore all'uovo) si applicano le disposizioni generali in materia di etichettatura del regolamento FIC e in particolare l'articolo 7 sulle pratiche leali d'informazione.

Inoltre quando le allusioni alle bevande spiritose sono riportate **su bevande alcoliche** diverse dalle bevande spiritose e **su liquori**, la **proporzione di alcole** rappresentata da ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

<sup>(28)</sup> Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande spiritose (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1).

**#35 - Esempi di etichettature di allusioni consentite su bevande alcoliche:*****Birra****con una piccola aggiunta di genever***7 % VOL. (birra 90 % - genever 10 %) : proporzione di alcole*****Sidro di mele****con Punch au rhum***Alcole 20 % Vol. (sidro di mele 95 % - rum 5 %) : proporzione di alcole*****Bevanda alcolica  
Cocktail Diplomatico****con cognac e maraschino***15 % vol. (vino 75 % - cognac 10 % - maraschino 8 % - alcole etilico di origine agricola 7 %) : proporzione di alcole*****Liquore al cioccolato****con una piccola aggiunta di gin***alcole 16 % vol. (alcole etilico di origine agricola 96 % - gin 4 %) :  
proporzione di alcole*****LIQUORE******Liquore all'uovo & cannella****con brandy e Irish Whiskey***17 % VOL. (alcole etilico di origine agricola 88 % - brandy 7 % - Irish Whiskey 5 %) :  
proporzione di alcole*****Crème de Brandy****avec Rhum***ALCOLE 30 % VOL. (brandy 90 % - rum 10 %) : proporzione di alcole*****Acquavite di vino****ottenuta da COGNAC VSOP**e maturata in fusto di Bourbon*

*Questa è una doppia allusione: in primo luogo a una bevanda spiritosa (cognac) utilizzata come unica base alcolica per la produzione di una bevanda spiritosa differente (acquavite di vino). Infatti la bevanda spiritosa iniziale non soddisfa più i requisiti definiti dalla scheda tecnica/disciplinare dell'IG poiché è stata sottoposta a invecchiamento in un fusto di legno che aveva precedentemente contenuto Bourbon Whisky (seconda allusione), procedura che non è consentita per la produzione di cognac.*

**#36 - Esempi di etichettature vietate:***Bevanda spiritosa****Affinata in fusto di COGNAC***

*In questo caso, benché consentita di per sé, l'etichettatura non soddisfa la disposizione in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento sulle bevande spiritose che stabilisce che l'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e figure in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato<sup>(29)</sup>.*

*In ogni caso una simile etichettatura rappresenterebbe una presentazione sleale in quanto mette in rilievo un'allusione (il cognac è indicato in modo eccessivamente evidente) a scapito della denominazione legale del prodotto (bevanda spiritosa), il che potrebbe essere considerato un abuso dell'IG del prodotto.*

Nei suddetti esempi la denominazione del prodotto alimentare (birra, sidro di mele, prodotti vitivinicoli aromatizzati, liquore al cioccolato, crème de brandy, liquore, acquavite di vino) e i termini composti (crème de brandy, che potrebbe essere sia un termine composto che una denominazione legale, liquore al cioccolato e liquore all'uovo & cannella) non figurano sulla stessa riga dell'allusione (genever, Punch au Rhum, cognac, maraschino, gin, brandy, Irish Whisky, rum, fusto di Bourbon).

<sup>(29)</sup> L'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2019/787 si applica solo a partire dal 31 dicembre 2022. Nel frattempo resta di applicazione l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (che stabilisce che l'allusione appaia in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto).

Ad ogni modo quando la bevanda risultante è una bevanda spiritosa, la sua denominazione legale figura sempre nello stesso campo visivo dell'allusione e in caratteri di dimensioni **non superiori** alla **metà della dimensione dei caratteri** utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per l'eventuale termine composto (ad eccezione delle allusioni ai fusti di bevande spiritose, che possono comparire in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per eventuali termini composti).

Tuttavia l'allusione può figurare in **caratteri** di tipo e di colore differenti o su uno sfondo differente rispetto alla denominazione della bevanda alcolica/termine composto. Ciononostante **si raccomanda** che l'allusione appaia **meno evidente** della denominazione della bevanda alcolica. Tale raccomandazione diventa un **obbligo giuridico** per le **allusioni ai fusti di bevande spiritose** così da equilibrare il requisito meno restrittivo riguardante la dimensione dei caratteri per tali allusioni.

### 3.3. Allusione ad aromi che emulano le bevande spiritose

Come già menzionato (cfr. § 1.3. sopra), a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, **la denominazione di una bevanda spiritosa** (categoria o IG) **non può essere in alcun modo utilizzata** nella (designazione), nella presentazione e nell'etichettatura di **qualsiasi bevanda** che non soddisfa i requisiti di produzione della categoria pertinente di bevande spiritose o della scheda tecnica/disciplinare dell'IG.

Questo divieto rigoroso riguarda anche i casi in cui nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura sia espresso chiaramente che si tratta di un'imitazione mediante l'utilizzo di espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto", ecc.

*La denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) non può essere utilizzata per (designare), presentare o etichettare una bevanda diversa da quella bevanda spiritosa.*

Tale divieto lascia naturalmente impregiudicate le disposizioni riguardanti i termini composti (articolo 11), le allusioni (articolo 12) e l'elenco degli ingredienti (alcolici) (articolo 13, paragrafi da 2 a 4), che ovviamente si applicano a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni pertinenti.

#### #37 - Esempi di etichettature vietate:

- 1) **Bevanda alcolica aromatizzata alla vodka;**
- 2) **Bevanda spiritosa aromatizzata al rum;**
- 3) **Bevanda stile brandy;**
- 4) **Bevanda tipo gin a bassa gradazione alcolica;**
- 5) **Bevanda analcolica genere whisky.**

Ciononostante, con l'introduzione dell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, il legislatore ha stabilito che, laddove è chiaro che per non indurre in errore il consumatore la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) non possa essere utilizzata per descrivere una bevanda che non soddisfa i requisiti pertinenti, **le denominazioni delle categorie di bevande spiritose** possono essere utilizzate come:

- 1) parte del riferimento a un **aroma** o
- 2) nella presentazione e nell'etichettatura di **prodotti alimentari diversi dalle bevande** che sono prodotti utilizzando tali aromi,

anche se tali prodotti non soddisfano i requisiti stabiliti per la categoria di bevande spiritose cui fanno riferimento nella loro presentazione e nella loro etichettatura.

In tal modo il legislatore ha riconosciuto una pratica comune sul mercato, per cui alcuni aromi recano le denominazioni delle categorie di bevande spiritose (ad es. aroma di rum o aroma di brandy) sebbene non soddisfino i requisiti di tali categorie, pratica che tuttavia non induce necessariamente in errore il consumatore.

Nondimeno, allo scopo di assicurare una protezione più rigorosa alle IG, nell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, il legislatore ha **espressamente vietato** che le denominazioni delle **indicazioni geografiche** delle bevande spiritose siano utilizzate per descrivere qualsiasi aroma o prodotto alimentare aromatizzato con tali aromi.

**#38 - Esempi di allusioni a ("imitazioni di") bevande spiritose:**

- 1) **Babà al rum – Babà au rhum – Rum baba:** in questo caso è usato solo **vero rum** (che soddisfa tutti i requisiti della categoria 1 dell'allegato I).
- 2) **Babà aromatisé au rhum – Babà con aroma di rum – Babà with rum flavour – Rum flavoured babà:** in questo caso può essere utilizzato l'**aroma di rum**, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore riguardo alla natura dell'aroma utilizzato (che non è una bevanda spiritosa).

**Altri esempi:**

**PRODOTTI ALIMENTARI NON LIQUIDI**

- 3) **Gelato all'aroma di rum:** può contenere un **aroma**.
- 4) **Gelato con Armagnac:** deve contenere **Armagnac autentico (IG)**.
- 5) **Yogurt all'aroma di Gin & Tonic:** può contenere un **aroma**.
- 6) **Cioccolato aromatizzato allo Scotch Whisky:** deve contenere **Scotch Whisky autentico (IG)**.

**PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI (BEVANDE)**

- 7) **Succo d'arancia con rum e vodka:** deve contenere **rum e vodka autentici**.
- 8) **Coca-cola aromatizzata con Irish Whiskey:** deve contenere **Irish Whiskey autentico (IG)**.
- 9) **Birra rifinita con rum:** deve contenere **rum autentico**.
- 10) **Birra rifinita con genever:** deve contenere **genever autentico (IG)**.
- 11) **Liquore all'uovo con un profumo di Kirschwasser:** deve contenere **Kirschwasser autentico**.
- 12) **Liquore all'uovo con un profumo di cognac:** deve contenere **cognac autentico (IG)**.

**NB:** gli esempi di cui sopra sono **descrittivi** e non applicano le disposizioni in materia di etichettatura secondo cui l'allusione figura su una riga separata da quella della denominazione legale del liquore e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per quest'ultima.

### 3.4. Bevande analcoliche/a bassa gradazione alcolica recanti riferimenti a denominazioni di bevande spiritose

Come già menzionato (cfr. i precedenti § 1.3 e 3.3), l'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose vieta di utilizzare le denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di **qualsiasi bevanda** che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria di bevande spiritose o della pertinente IG. Tale divieto si applica anche nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri termini simili.

**NB :** tale divieto si estende anche alle denominazioni o ai riferimenti di fantasia quali, ad esempio, "no Gin", "per gli amanti del Gin", "VirGin", "Ginfection" per descrivere bevande che non soddisfano i requisiti della categoria 20 dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose.

**#39 - Esempi di etichettature vietate (perché si riferiscono a bevande spiritose mentre affermano che la bevanda non contiene alcole):**

- |  |       |  |
|--|-------|--|
| 1) <b>Bevanda spiritosa analcolica</b> | – o – | <b>Bevanda spiritosa senza alcol;</b>    |
| 2) <b>Gin senza alcol</b>              | – o – | <b>Gin-Tonic senza alcol;</b>            |
| 3) <b>Whisky analcolico</b>            | – o – | <b>Whisky &amp; Coca-Cola analcolico</b> |

Le disposizioni che disciplinano i termini composti e le allusioni sono elencate tra le eccezioni al divieto suddetto. Tuttavia il riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa in una bevanda che **non contiene alcole non** sarebbe **possibile** né ai sensi delle disposizioni sui **termini composti** né ai sensi delle disposizioni sulle **allusioni** in ragione della condizione per cui tutto l'alcole contenuto nel prodotto finale deve provenire dalla bevanda spiritosa a cui si fa riferimento.

Infatti, se la bevanda finale non contiene affatto alcole, la bevanda spiritosa a cui si fa riferimento non può logicamente soddisfare tutti i requisiti (in particolare il titolo alcolometrico minimo richiesto) della categoria di bevande spiritose o dell'indicazione geografica la cui denominazione è stata usata sull'etichetta.

**Qualsiasi bevanda che fa riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa (sia in un termine composto che in un'allusione) è sempre una bevanda alcolica.**

In questo contesto è utile sottolineare che il termine "bevanda alcolica" non è definito nella legislazione dell'UE benché il codice doganale dell'Unione classifichi, per i propri fini, come "non alcoliche" le bevande con un titolo alcolometrico volumico che non supera lo 0,5 %, invece le bevande con un titolo alcolometrico volumico superiore allo 0,5 % sono classificate come bevande alcoliche <sup>(30)</sup>.

Per quanto concerne il regolamento FIC, l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 28, paragrafo 2, fanno riferimento alle bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume non allo scopo di definire una bevanda alcolica bensì solo per indicare le bevande alcoliche (cioè quelle con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume) che sono esentate dall'indicazione obbligatoria della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti o per le quali è richiesta l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo sull'etichetta.

Tuttavia, in mancanza di una definizione del termine "bevanda alcolica" nella legislazione alimentare dell'UE, e nello specifico ai fini dell'utilizzo dei termini composti o delle allusioni alla denominazione delle bevande spiritose sull'etichetta di altri prodotti alimentari, le bevande con contenuto alcolico pari o inferiore all'1,2 % in volume devono comunque essere considerate bevande alcoliche nel contesto del regolamento sulle bevande spiritose.

Nondimeno, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento FIC, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. Tali disposizioni nazionali non devono ovviamente autorizzare pratiche che inducano in errore il consumatore.

È altresì opportuno notare che negli ultimi anni si osserva una tendenza crescente alla commercializzazione di bevande in parte o completamente dealcolizzate. È il caso in particolare della birra, un prodotto non regolamentato a livello dell'UE.

Legittimamente, in assenza di disposizioni dell'UE al riguardo e allo scopo di fornire informazioni adeguate ai consumatori, gli Stati membri possono adottare disposizioni per stabilire le soglie di tenore alcolico che determinano le definizioni di "analcolico", "a bassa gradazione alcolica", "dealcolizzato" per le bevande che non sono regolamentate a livello dell'UE.

Ovviamente ciò non consente di utilizzare tale terminologia per le bevande spiritose, il vino <sup>(31)</sup> e i prodotti vitivinicoli aromatizzati, che sono soggetti a disposizioni specifiche a livello dell'UE.

Tuttavia altre bevande, quali la birra e gli alcopop, cioè le bevande risultanti dalla combinazione di qualsiasi bevanda con bevande spiritose (come nel caso di talune allusioni ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulle bevande spiritose) possono beneficiare di tali definizioni nazionali (laddove esistano).

Pertanto l'etichettatura di una bevanda come nell'esempio seguente:

— "vodka & arancia (termine composto)

**bevanda analcolica** " - con **titolo alcolometrico 0,05 % vol.**,

**non è consentita** ai sensi della normativa dell'UE <sup>(32)</sup>.

Diversamente, dato che la birra non è regolamentata a livello dell'UE, le etichettature seguenti potrebbero essere consentite dalla legislazione nazionale (laddove esista):

— "birra **analcolica**

con una piccola aggiunta di **gin**" (allusione), **con titolo alcolometrico 0,4 % vol.**, oppure

<sup>(30)</sup> Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Il capitolo 22, nota 3, recita: "3. Ai sensi della voce 22.02 per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 22.03 a 22.06 oppure nella voce 2208".

<sup>(31)</sup> Disposizioni concernenti i vini "dealcolizzati" o "parzialmente dealcolizzati" sono contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM), modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.

<sup>(32)</sup> Infatti bevande di questo tipo contengono una certa quantità di alcole, seppure in percentuale molto bassa. Ai sensi della normativa dell'UE dovrebbero pertanto essere considerate bevande alcoliche.



— "birra a bassa gradazione alcolica

rifinita con **rum**" (allusione), con **titolo alcolometrico 1 % vol.**

Nel 2021 la Commissione ha pubblicato un bando per uno studio volto a esaminare approfonditamente le questioni suddette allo scopo di stabilire se sia necessaria una normativa specifica.

### 3.5. Controlli

I controlli sulla (designazione), sulla presentazione e sull'etichettatura di un prodotto contenente un'allusione alla denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.

#### 3.5.1. Sui prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche

##### **Produzione:**

1. il prodotto alimentare che contiene un'allusione a una o più bevande spiritose è un prodotto alimentare (liquido o non liquido) diverso da una bevanda alcolica (cioè non contiene alcole);
2. il prodotto ottenuto è una bevanda alcolica o un prodotto alimentare non liquido contenente anche solo tracce di alcole;
3. la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche; e
4. tutto l'alcole contenuto nel prodotto ottenuto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione del prodotto alimentare iniziale).

##### **Etichettatura:**

5. in caso di prodotti alimentari liquidi, sono consentite esclusivamente allusioni a più di una bevanda spiritosa (la combinazione di **una** bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari è soggetta alle disposizioni relative ai termini composti);
6. il prodotto finale è etichettato in conformità delle disposizioni del regolamento FIC.

#### 3.5.2. Sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose

##### **produzione:**

1. il prodotto alimentare che contiene l'allusione a una o più bevande spiritose è una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa (ad es. vino, prodotto vitivinicolo aromatizzato, birra, sidro, sidro di pere, altre bevande fermentate);
2. il prodotto ottenuto è ancora una bevanda alcolica;
3. la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche;
4. tutto l'alcole aggiunto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (in aggiunta all'alcole naturalmente presente nella bevanda alcolica iniziale), ad eccezione dell'alcole che può essere eventualmente contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati.

##### **Etichettatura:**

5. le possibili allusioni sul vino e sui prodotti vitivinicoli aromatizzati devono essere conformi alla legislazione dell'UE specifica per tali prodotti;
6. la denominazione della bevanda alcolica deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
7. l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
8. l'allusione figura in un carattere le cui dimensioni non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della bevanda alcolica e dei termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati; e

9. la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta: nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

### 3.5.3. Sui liquori

#### **Produzione:**

1. il prodotto alimentare che contiene un'allusione a una o più bevande spiritose è un liquore, cioè una bevanda spiritosa conforme ai requisiti di una delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose (liquori);
2. il prodotto ottenuto è ancora un liquore, cioè una bevanda spiritosa conforme ai requisiti della categoria 33 dell'allegato I (liquore);
3. la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche;
4. tutto l'alcole aggiunto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (ossia in aggiunta all'alcole naturalmente presente nel liquore iniziale), ad eccezione dell'alcole che può essere eventualmente contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati.

#### **Etichettatura:**

5. la denominazione legale è "liquore", poiché la bevanda spiritosa risultante continua ad essere conforme ai requisiti pertinenti della categoria 33 dell'allegato I, oppure è una delle denominazioni legali previste dall'altra categoria di liquore della quale rispetta i requisiti;
6. la denominazione legale del liquore deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
7. l'allusione è sempre accompagnata dalla denominazione legale del liquore, che compare nello stesso campo visivo <sup>(33)</sup>;
8. l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione legale del liquore;
9. l'allusione figura in un carattere le cui dimensioni non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione legale del liquore e dei termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati;
10. il termine "cream" (solo in inglese) non compare nella denominazione legale del liquore, né in quella della bevanda o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e
11. la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta: nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

### 3.5.4. Sulle bevande spiritose diverse dai liquori

#### **Produzione:**

1. il prodotto alimentare contenente l'allusione alla (**unica**) bevanda spiritosa è una bevanda spiritosa diversa da un liquore,
2. in questo caso l'allusione può figurare nei due casi seguenti:
  - a. la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione è stata **utilizzata come unica base alcolica** per la produzione della bevanda spiritosa finale, a condizione che:
    - i. nessun'altra bevanda spiritosa o alcole etilico o distillati siano stati aggiunti (nel qual caso sarebbe disciplinata dalla disposizione relativa alle miscele) e che la bevanda spiritosa finale rispetti i requisiti di cui all'allegato I per una categoria di bevande spiritose e rechi pertanto la denominazione legale di detta categoria (e in nessun caso la denominazione generica "bevanda spiritosa");

<sup>(33)</sup> I liquori disciplinati da questa disposizione che non soddisfano tale requisito, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono stati prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

- ii. la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all'allegato I o al relativo disciplinare (che sarebbe altrimenti disciplinata dalle disposizioni relative ai termini composti); e
  - iii. la bevanda spiritosa finale non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o dal disciplinare dell'indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione; **OPPURE**
- b. la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l'intero periodo di maturazione o una sua parte (ad es. "l'affinamento") in un **fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento** l'allusione, a condizione che:
- i. per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata qualsiasi aggiunta di alcole, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;
  - ii. la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a invecchiamento nel fusto per un periodo sufficientemente lungo, tale da incidere sulle sue caratteristiche organolettiche;
  - iii. l'allusione abbia il solo scopo di informare il consumatore in merito al processo di produzione e ai contenuti precedenti del fusto;
  - iv. l'allusione è precisa e non ingannevole: l'etichettatura e la commercializzazione di un prodotto non dovrebbero suggerire che tutta la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a invecchiamento nel tipo di fusto indicato, qualora ciò non sia vero (ossia se soltanto una parte della bevanda spiritosa è stata sottoposta a invecchiamento in fusti precedentemente utilizzati per la maturazione di altre bevande spiritose).

#### **Etichettatura:**

- 3. la denominazione legale della bevanda spiritosa deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
- 4. l'allusione è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che compare nello stesso campo visivo <sup>(34)</sup>;
- 5. l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione legale della bevanda spiritosa;
- 6. nel caso in cui figurino allusioni a bevande spiritose utilizzate come uniche basi alcoliche: le dimensioni del carattere utilizzato per l'allusione non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per uno o più termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati <sup>(35)</sup>;
- 7. nel caso in cui figurino allusioni a un fusto per bevande spiritose:
  - a. l'allusione deve fare riferimento al tipo di fusto utilizzato (un semplice riferimento alla bevanda spiritosa precedentemente contenuta in esso non è ammissibile);
  - b. l'allusione deve apparire in modo meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa;
  - c. le dimensioni del carattere utilizzato per l'allusione non superano le dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per uno o più termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati <sup>(36)</sup>; e
  - d. nel caso di bevande spiritose per le quali è consentita l'aggiunta di alcole, se il fusto non è svuotato e parte della bevanda spiritosa precedente è lasciata intenzionalmente al suo interno per essere combinata con l'altra bevanda spiritosa, il prodotto ottenuto deve essere etichettato a norma delle disposizioni relative alle miscele, che possono essere completate dall'allusione alla bevanda spiritosa precedentemente contenuta nel fusto stesso.

<sup>(34)</sup> Le bevande spiritose che non soddisfano tale requisito, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte ed etichettate prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

<sup>(35)</sup> Le bevande spiritose disciplinate da questa disposizione, che sono state etichettate in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

<sup>(36)</sup> Le bevande spiritose disciplinate da questa disposizione, che sono state etichettate in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

### 3.5.5. Sugli aromi d'imitazione

1. Le denominazioni delle bevande spiritose (sia categorie sia IG) sono usate esclusivamente:
  - a. per designare, presentare o etichettare una bevanda spiritosa conforme ai requisiti della categoria o IG pertinente; o
  - b. in un termine composto, un'allusione, un elenco degli ingredienti, una miscela o una bevanda assemblata in conformità delle disposizioni pertinenti.
2. **Eccezione:** la denominazione legale di una categoria di bevande spiritose (non la denominazione di un'IG) è stata usata per definire:
  - a. un aroma, oppure
  - b. un prodotto alimentare diverso da una bevanda aromatizzata con detto aroma,anche se questi non rispettano le disposizioni relative alle allusioni, a condizione che tali denominazioni legali siano completate dal termine "aroma" o da qualsiasi altro termine simile.

### 3.5.6. Allusioni alle IG

Oltre alla **raccomandazione** in base alla quale nessun ingrediente "comparabile" dovrebbe essere utilizzato (ad eccezione di altre bevande spiritose, in conformità delle disposizioni relative alle allusioni), qualsiasi allusione a una bevanda spiritosa con un'indicazione geografica dovrebbe anche rispettare la condizione che il sapore sia riconoscibile e attribuibile in primo luogo a quella IG.

Quest'ultimo requisito rende i controlli particolarmente complessi dal momento che è già alquanto difficile controllare la presenza di whisky o acquavite all'albicocca autentici in prodotti alimentari come torte, cioccolato o yogurt, ma è ancora più difficile eseguire controlli di tipo analitico e organolettico se, ad esempio, il whisky in questione è *Scotch Whisky* o l'acquavite all'albicocca è *Kecskeméti barackpálinka*.

**Si raccomanda** di concentrare i controlli sulla documentazione reperibile presso le sedi di produzione nel corso dei controlli in loco: è possibile chiedere al produttore di prodotti alimentari quali torte, cioccolata ecc. (negli esempi sopra) di identificare il fornitore delle bevande spiritose a IG e di fornire le ricevute e la documentazione relative.

Potrebbe inoltre esistere un accordo specifico con il fornitore, relativo all'autenticità del prodotto. La presenza di tale documentazione può contribuire a provare l'autenticità. D'altra parte, l'assenza di documentazione relativa al fornitore non necessariamente indica una frode, ma può costituire la base per svolgere ulteriori indagini.

Se la prova di tracciabilità dei documenti non fornisce garanzie sufficienti e si nutrono ancora dubbi, è possibile ricorrere ad esami analitici.

A seconda del caso, potrebbe essere appropriato applicare l'analisi della spettroscopia di massa isotopica e usare anche dati isotopiche come riferimento.

#### #40 – Esempi:

Nel seminario sui controlli organizzato dalla DG AGRI nel 2018 è stato presentato un esempio riguardante il modo in cui è possibile controllare se la vodka è stata prodotta in Polonia o in Svezia mediante i valori isotopici dell'acqua utilizzata, dal momento che tali valori sono differenti nella regione nordica.

Nel caso della "*Kecskeméti barackpálinka*" si usano le albicocche, che potrebbero produrre un modello specifico rintracciabile mediante l'analisi isotopica.

Naturalmente queste analisi possono sembrare complesse, ma si tratta soltanto di uno dei metodi con cui è possibile identificare il prodotto, non di un requisito sistematico. Spetta all'autorità competente individuare lo strumento migliore da utilizzare.

## 4. MISCELE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Articolo 3, punti 9) e 10)   | Definizioni   |
| Articolo 13, paragrafi 3 e 4 | Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |

## 4.1. Definizione delle miscele

A determinate condizioni, le denominazioni della bevanda spiritosa (categorie o IG) possono essere indicate nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose che sono state prodotte combinando ingredienti alcolici diversi.

A norma dell'articolo 3, punto 10), con "miscela" si intende "la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione", mentre a norma dell'articolo 3, punto 9), "miscelare" indica "l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:

- a) altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,
- b) distillati di origine agricola,
- c) alcole etilico di origine agricola".

Le **miscele** sono **bevande spiritose** ottenute dalla **combinazione di componenti alcolici differenti** (ossia bevande spiritose, distillati, alcole etilico)

Altri prodotti alimentari possono essere aggiunti esclusivamente mediante il loro utilizzo come ingredienti nella produzione di una o più bevande spiritose che compongono la miscela.

L'esempio tipico dell'impiego di tali bevande spiritose, mediante cui sono aggiunti altri prodotti alimentari, è rappresentato da quei liquori che, in base ai requisiti della categoria 33 di bevande spiritose, possono essere prodotti mediante l'aggiunta di prodotti edulcoranti, aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari ad alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola, una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti.

Mediante l'aggiunta di un liquore a una miscela, tutti gli ingredienti utilizzati per produrre quel liquore sono introdotti anche nella miscela stessa.

**#41 - Esempi di miscele consentite:**

- 1) **Cocktail Angel Face** (gin, apricot brandy, calvados)
- 2) **Liquore Grand Marnier\*** (liquore di arancia e cognac)
- 3) **Cocktail B & B** (cognac e Bénédicte = liquore alle erbe)
- 4) **Cocktail Black Nail** (Irish Whisky e Irish Mist)

\* Il riferimento a un marchio di commercio è fatto qui a scopo puramente illustrativo (il Grand Marnier è un liquore rinomato la cui composizione è nota in termini di ingredienti alcolici).

**NB:** le miscele di due categorie di bevande spiritose diverse dai liquori, specificamente definite - ad esempio di un brandy di cereali (categoria 3 dell'allegato I, che richiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 35 % vol.) e di un Williams (categoria 9 dell'allegato I, che richiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 37,5 % vol.) - dovrebbero avere un titolo alcolometrico effettivo corrispondente al titolo alcolometrico minimo combinato calcolato dei due, ossia, ad esempio, 36,5 % vol. Di fatto, se sono aggiunti acqua o altri liquidi per fare in modo che il titolo alcolometrico di una qualsiasi bevanda spiritosa sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto dalla categoria di bevande spiritose pertinente di cui all'allegato I, tale bevanda spiritosa non può più utilizzare come denominazione legale nessuna delle denominazioni indicate nella rispettiva categoria, indipendentemente dal fatto che una o più categorie di bevande spiritose siano indicate nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura del prodotto finale. Lo stesso vale se sono aggiunti aromi, coloranti o edulcoranti in violazione dei requisiti stabiliti per la rispettiva categoria di bevande spiritose. In tal caso la bevanda finale non rappresenterebbe una miscela ai sensi dell'articolo 3, punti 9) e 10), e non potrebbe essere etichettata come tale conformemente alle norme di etichettatura delle miscele, e le denominazioni delle bevande spiritose utilizzate potrebbero essere incluse soltanto in un elenco degli ingredienti come previsto dagli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC.

**NB** : ai fini del regolamento sulle bevande spiritose, solo i cocktail risultanti esclusivamente da una combinazione di diverse categorie di bevande spiritose, distillati di origine agricola e/o alcole etilico di origine agricola possono essere considerati miscele ed etichettati come tali. Inoltre le condizioni d'uso e le disposizioni in materia di etichettatura sulle miscele sono pertinenti solo per le bevande preimballate. Ciononostante occorre sottolineare che, in alcune ricette di cocktail pronti per la consumazione, i liquori possono incorporare ad esempio lo zucchero e i prodotti alimentari (quali succhi di frutta/prodotti lattiero-caseari) necessari per la realizzazione del cocktail. In tal caso, il cocktail potrebbe ancora essere considerato ed etichettato come una miscela, a condizione che il liquore o i liquori utilizzati siano conformi ai requisiti stabiliti nella categoria 33 di bevande spiritose (in particolare il titolo alcolometrico minimo e il contenuto minimo di zucchero) e che la bevanda risultante sia ancora una bevanda spiritosa, che abbia cioè un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol.

#### 4.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura

##### 4.2.1. Disposizioni generali

L'articolo 13, paragrafo 3, stabilisce le condizioni generali per l'uso e l'etichettatura delle miscele.

Al fine di tutelare le denominazioni delle bevande spiritose (categorie o IG) da appropriazioni indebite, l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, stabilisce che, in caso di miscela, "è possibile indicare le denominazioni (...) solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa".

La **denominazione legale** sarà "bevanda spiritosa" qualora la miscela non corrisponda a nessuna categoria di bevande spiritose.

In tal caso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici di una miscela è accompagnato almeno da uno dei termini seguenti: "miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata".

Il termine selezionato può figurare prima o dopo l'elenco degli ingredienti alcolici o essere apposto su un'altra riga rispetto a esso, purché figuri nello stesso campo visivo dell'elenco e della denominazione legale della miscela.

Inoltre, sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale (articolo 13, paragrafo 3, secondo comma).

Infine l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela (articolo 13, paragrafo 3, terzo comma).

**NB:** ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura sulle miscele ai sensi del regolamento sulle bevande spiritose, gli **ingredienti alcolici** sono bevande spiritose (in quanto tali), oppure alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, come indicato all'articolo 3, punto 9), del regolamento sulle bevande spiritose. D'altra parte, in un elenco degli ingredienti a norma degli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC, i singoli ingredienti di una bevanda spiritosa devono essere ripartiti (cioè gli ingredienti di un liquore di arancia, che è una bevanda spiritosa in quanto tale, dovrebbero essere identificati in un elenco degli ingredienti a norma del regolamento FIC come, ad es. alcole etilico di origine agricola, zucchero e aroma all'arancia).

#### #42 - Esempio di etichettature consentite di miscele che non appartengono a una categoria di bevande spiritose:

##### ***Bevanda spiritosa miscelata***

*Scotch Whisky (60 %), acquavite di cereali (30 %), alcole etilico proveniente da orzo (10 %)*

##### ***Bevanda spiritosa***

*miscela di kirsch veneto (50 %), williams trentino (35 %), distillato di mela (15 %)*

*rum miscelato (60 %) e brandy (40 %)*

##### ***Bevanda spiritosa***

#### 4.2.2. *Miscela corrispondenti a una categoria di bevande spiritose*

L'articolo 13, paragrafo 4, stabilisce le condizioni specifiche in materia di uso ed etichettatura per le miscele corrispondenti a una o più categorie di bevande spiritose.

Generalmente ciò riguarda i liquori appartenenti alla categoria 33 di bevande spiritose. In tal caso, la denominazione legale della miscela sarà una delle denominazioni legali previste dalle categorie pertinenti (ad esempio "liquore", "crema").

Anche nel caso di miscele corrispondenti a una o più categorie, le denominazioni delle bevande spiritose (categorie o IG) utilizzate nella produzione della miscela possono figurare:

- a) *esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e*
- b) *almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela".*

Inoltre l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela (articolo 13, paragrafo 4, terzo comma).

In conclusione, la differenza tra a) le miscele che non appartengono a una categoria di bevande spiritose e b) le miscele che appartengono a una categoria di bevande spiritose, si limita a quanto segue:

- 1) la denominazione legale delle miscele del gruppo a) è genericamente "bevanda spiritosa", mentre per il gruppo b) è una delle denominazioni legali consentite dalla categoria o dalle categorie di bevande spiritose a cui appartiene la miscela;
- 2) per quanto riguarda il gruppo b), non occorre che l'elenco degli ingredienti alcolici sia accompagnato dal termine che definisce una miscela ("miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata").

Le rimanenti condizioni in materia di etichettatura sono le stesse per entrambi i gruppi.

#### **#44 - Esempi di etichettature consentite di miscele corrispondenti a una categoria di bevande spiritose:**

***Liquore***  
*Cognac (51 %) e liquore di arancia (49 %)*

***Liquore***  
*crema al cocco (60 %) e Rhum de la Martinique (40 %)*

#### 4.3. **Controlli**

I controlli sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle miscele riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.

##### **Produzione:**

- 1) il prodotto finale è una bevanda spiritosa conforme almeno alla definizione dell'articolo 2 del regolamento sulle bevande spiritose (o ai requisiti stabiliti nell'allegato I per la categoria di bevande spiritose cui appartiene);
- 2) sono stati utilizzati solo componenti alcolici distillati (bevande spiritose, distillati di origine agricola e alcol etilico di origine agricola o una combinazione di questi), mentre altri prodotti alimentari possono essere aggiunti come ingredienti solo ai liquori corrispondenti alla categoria 33 di bevande spiritose, di cui all'allegato I;

- 3) la bevanda o le bevande spiritose indicate nell'elenco degli ingredienti alcolici rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo.

#### Etichettatura:

- 4) la denominazione legale è "bevanda spiritosa" per le miscele che non corrispondono a una categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o una delle denominazioni legali previste per la categoria di bevande spiritose cui appartiene la miscela;
- 5) le altre denominazioni di bevande spiritose (categorie o IG) figurano esclusivamente in un elenco di ingredienti alcolici, accompagnato da un termine che indica che si tratta di una miscela (se la miscela non appartiene a una categoria di bevande spiritose);
- 6) l'elenco degli ingredienti alcolici e il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela e sono scritti in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;
- 7) l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcoole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela.

#### 5. BEVANDE ASSEMBLATE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Articolo 3, punti 11) e 12)  | Definizioni   |
| Articolo 13, paragrafo 3 bis | Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |

##### 5.1. Definizione delle bevande assemblate

A norma dell'articolo 3, punto 12), con "bevanda assemblata" si intende "la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio" e a norma dell'articolo 3, punto 11), "assemblare" indica "l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

- metodo di produzione,
- apparecchiature di distillazione impiegate,
- periodo di maturazione o di invecchiamento,
- zona geografica di produzione,

la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio".

Le bevande assemblate sono bevande spiritose risultanti dalla **combinazione di diverse bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria di bevande spiritose**. Le bevande assemblate appartengono quindi anch'esse a quella stessa categoria di bevande spiritose.

Nella maggior parte dei casi, diverse bevande spiritose della stessa categoria sono combinate per ottenere determinate proprietà organolettiche desiderate o per garantire caratteristiche uniformi di una bevanda spiritosa nel corso delle annate.

Ad esempio, nell'industria dello Scotch Whisky, i mastri assemblatori scelgono specifici whisky "single malt" e "single grain" per produrre particolari marche di Scotch Whisky assemblato.

Si tratta di una pratica di produzione comune, che non solleva alcuna preoccupazione riguardo alla possibilità di indurre in errore i consumatori.

Tuttavia la definizione di bevande assemblate comprende anche la combinazione di bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria ma allo stesso tempo a diverse indicazioni geografiche (ad es. Cognac e Armagnac) o di bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria, dove soltanto una di esse è un'indicazione geografica (ad esempio Kirsch e Kirsch d'Alsace).



Per proteggere le indicazioni geografiche, il legislatore ha esteso condizioni d'uso analoghe e norme in materia di etichettatura già previste per le miscele (articolo 13, paragrafo 3 bis <sup>(37)</sup>) alle bevande assemblate ottenute da bevande spiritose che appartengono a diverse indicazioni geografiche, o che appartengono solo in parte a indicazioni geografiche.

## 5.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura

L'articolo 13, paragrafo 3 bis, stabilisce le condizioni generali per l'uso e l'etichettatura delle bevande assemblate.

La **denominazione legale** sarà una delle denominazioni legali previste nella categoria di bevande spiritose cui appartiene la bevanda assemblata.

Ovviamente, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), la denominazione legale può essere completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, se sono rispettati tutti i requisiti definiti nella relativa scheda tecnica/nel relativo disciplinare.

Nel caso di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche, si applicano le norme seguenti in materia di etichettatura:

- a) a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), punto i), le denominazioni corrispondenti alle bevande spiritose assemblate possono figurare *"esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale"*;
- b) a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), punto ii), tali denominazioni figurano *"almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata"*;
- c) a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b), l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini seguenti: "bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato". Il termine selezionato può figurare prima o dopo l'elenco degli ingredienti alcolici o essere apposto su un'altra riga rispetto a esso, purché figuri nello stesso campo visivo dell'elenco e della denominazione legale della bevanda assemblata;
- d) a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c), l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella bevanda assemblata.

**NB:** le disposizioni sopra esposte sono volte a tutelare in particolare la reputazione di alcune indicazioni geografiche. Pertanto esse non si applicano alle bevande assemblate ottenute da bevande spiritose che appartengono alla stessa IG o nessuna delle quali appartiene a un'IG, poiché l'assemblaggio è un processo di produzione comune utilizzato per la fabbricazione di determinate bevande spiritose e l'indicazione della quantità di ciascuna bevanda spiritosa diversa in una bevanda assemblata non è pertinente.

**#43 - Esempi di etichettatura consentita di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche:**

***Acquavite di vino assemblata***

*Cognac (51 %) e Armagnac (49 %)*

***Whisky***

**BEVANDA ASSEMBLATA**

*Spanish Whisky (75 %) + Irish Whiskey (20 %) + Canadian Whisky (5 %)*

<sup>(37)</sup> Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1).

### 5.3. Controlli

I controlli sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande assemblate riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.

#### Produzione:

- 1) solo le bevande spiritose della stessa categoria possono essere combinate in una bevanda assemblata: queste si distinguono solo per differenze minori di composizione dovute ai fattori elencati all'articolo 3, punto 11), del regolamento sulle bevande spiritose (cfr. il precedente § 5.1);
- 2) il prodotto finale appartiene alla stessa categoria di bevande spiritose delle bevande spiritose combinate nella bevanda assemblata.

#### Etichettatura delle bevande assemblate:

- 3) la denominazione legale è una delle denominazioni legali previste nella categoria di bevande spiritose cui appartiene la bevanda assemblata;
- 4) la denominazione legale può essere completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, se sono rispettate tutte le pertinenti condizioni;
- 5) nel caso di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche:
  - a. le denominazioni delle bevande spiritose che compongono la bevanda assemblata (categorie o IG) figurano esclusivamente in un elenco di ingredienti alcolici;
  - b. l'elenco degli ingredienti alcolici figura in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;
  - c. l'elenco degli ingredienti alcolici figura almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;
  - d. l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato da un termine che indica che si tratta di una bevanda assemblata;
  - e. l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella bevanda assemblata.

## 6. TABELLE RIASSUNTIVE

### 6.1. Termini composti (TC)

|  |   |
|--|---|
| <b>DEFINIZIONE:</b><br>articolo 3, punto 2)                  | <b>Combinazione</b> (risultante in una <b>bevanda alcolica</b> ) di <b>una denominazione di bevanda spiritosa</b> (categoria o IG) <b>con:</b><br>1) il nome o gli aggettivi da esso derivanti di <b>uno o più prodotti alimentari</b> (diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa), <b>e/o</b><br>2) il termine <b>"liquore"</b> o <b>"crema"</b> .   |
| <b>CONDIZIONI D'USO:</b><br>articolo 11                      | a) L'alcole proviene interamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il TC, ad eccezione dell'alcole contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati<br>b) Non eseguire diluizioni solo con l'aggiunta di acqua che riduce il titolo alcolometrico al di sotto del volume previsto   |
| <b>REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA:</b><br>articolo 11 | — Non utilizzare i termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa", "acqua" nel TC<br>— Denominazione (legale):<br>— "bevanda spiritosa" per le bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria,<br>— termini composti che combinano la denominazione della bevanda spiritosa con il termine "liquore" o "crema" per le bevande spiritose conformi ai requisiti pertinenti della categoria 33 dell'allegato I, oppure<br>— la denominazione della bevanda alcolica ai sensi del regolamento FIC, se non si tratta di una bevanda spiritosa<br>— Far figurare il TC in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione (legale) |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Far figurare il TC in caratteri uniformi (stesso tipo, dimensioni, colore)</li> <li>— TC non interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso</li> <li>— Nel caso di una combinazione risultante in una bevanda spiritosa, la sua denominazione legale deve sempre accompagnare il TC: entrambi figurano nello stesso campo visivo</li> </ul> |
|--|---|

## 6.2. Allusioni

|  |   |
|--|---|
| <b>DEFINIZIONE:</b><br>articolo 3, punto 3)                  | <p><b>Riferimento diretto o indiretto a una o più bevande spiritose</b> (categorie o IG) nella (designazione,) presentazione ed etichettatura di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>prodotti alimentari</b> diversi dalle bevande alcoliche</li> <li>2) <b>bevande alcoliche</b> diverse dalle bevande spiritose</li> <li>3) <b>liquori</b> (bevande spiritose delle categorie da 33 a 40)</li> <li>4) <b>bevande spiritose diverse dai liquori</b> (in casi limitati e specifici non considerati TC o miscele)</li> </ol>   |
| <b>CONDIZIONI D'USO:</b><br>articolo 12                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) L'alcole (aggiunto) proviene interamente dalla bevanda spiritosa (ad eccezione delle allusioni riportate sui fusti delle bevande spiritose)</li> <li>b) <b>Soltanto per le IG di bevande spiritose:</b> il prodotto coperto dalla denominazione dell'IG dovrebbe essere usato in quantità sufficiente (è necessario indicare la % sull'etichetta) a conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare in questione (sapore attribuibile in primo luogo alla presenza dell'IG oppure - se impossibile da dimostrare - prove documentali adeguate)</li> <li>c) <b>Soltanto per le IG di bevande spiritose:</b> nessun altro ingrediente "comparabile" è stato usato</li> </ol>   |
| <b>REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA:</b><br>articolo 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solo 1): si applicano le norme del regolamento FIC</li> <li>— Solo 2): denominazione = la denominazione della bevanda alcolica a norma del regolamento FIC</li> <li>— Solo 3): denominazione legale = "liquore", la denominazione legale dell'altra categoria di liquore della quale rispetta i requisiti + non si utilizza il termine "cream" in inglese</li> <li>— Solo 4): denominazione legale = qualsiasi denominazione consentita da una categoria di bevande spiritose della quale rispetta i requisiti (denominazione legale "bevanda spiritosa" consentita solo in caso di allusioni ai fusti di bevande spiritose)</li> <li>— Da 2) a 4): allusione non sulla stessa riga della denominazione (legale) della bevanda alcolica + in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione (legale) e (eventuale) TC (ad eccezione delle allusioni ai fusti di bevande spiritose, che possono figurare in caratteri aventi le stesse dimensioni della denominazione legale e dell'eventuale TC)</li> <li>— 3) + 4): allusione sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa: entrambi figurano nello stesso campo visivo</li> <li>— 2) + 3): elenco degli ingredienti alcolici che indica la % di alcole in ordine decrescente almeno una volta</li> </ul> |

## 6.3. Miscele

|   |   |
|---|---|
| <b>DEFINIZIONE:</b><br>articolo 3, punti 9) e 10) | <p><b>Combinazioni di ingredienti alcolici distillati diversi</b>, cioè di bevande spiritose (categorie o IG), alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola <b>risultanti in:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) una <b>bevanda spiritosa</b> non appartenente a una categoria; o</li> <li>2) una <b>bevanda spiritosa appartenente a una categoria</b> (ad es. liquore)</li> </ol> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA:</b><br>articolo 13, paragrafi 3 e 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solo 1): denominazione legale = "bevanda spiritosa"</li> <li>— Solo 2): denominazione legale = denominazione della categoria</li> <li>— Denominazioni delle bevande spiritose (categorie o IG) indicate solo ove figurino in un elenco di ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale</li> <li>— L'elenco degli ingredienti alcolici riporta almeno una volta, in ordine decrescente, la % di alcole rappresentata da ciascun ingrediente nella miscela</li> <li>— Solo 1): indicare uno dei termini "miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata" se è fornito l'elenco degli ingredienti alcolici</li> </ul> |
|---|--|

#### 6.4. Bevande assemblate

|   |   |
|---|---|
| <b>DEFINIZIONE:</b><br>articolo 3, punti 11) e 12)                            | <p><b>Combinazioni di bevande spiritose diverse appartenenti alla stessa categoria</b> con lievi differenze per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metodo di produzione;</li> <li>2) apparecchiature di distillazione impiegate;</li> <li>3) periodo di maturazione o di invecchiamento; e/o</li> <li>4) zona geografica di produzione</li> </ol>   |
| <b>REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA:</b><br>articolo 13, paragrafo 3 bis | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Denominazione legale = denominazione della categoria (che può essere completata o sostituita dalla denominazione di un'IG)</li> <li>— <b>SOLO per bevande assemblate appartenenti a IG diverse o IG + non IG:</b> denominazioni di altre bevande spiritose (categorie o IG) indicate solo ove figurino in un elenco di ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale almeno una volta</li> <li>— indicare uno dei termini "bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato" se è fornito l'elenco degli ingredienti alcolici</li> <li>— l'elenco degli ingredienti alcolici riporta almeno una volta, in ordine decrescente, la % di alcole rappresentata da ciascun ingrediente nella bevanda assemblata</li> </ul> |

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA****COMMISSIONE EUROPEA****Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10541 - GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 78/04)

1. In data 10 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti),
- Grupo Visabeira S.A. («Visabeira», Portogallo), controllato in via esclusiva da Fernando Campos Nunes,
- Constructel Visabeira, S.A («Constructel», Portogallo), controllata da Visabeira.

Goldman Sachs e Visabeira acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Constructel, attualmente soggetta al controllo esclusivo di Visabeira attraverso la società Visabeira Global SGPS, S.A., sua controllata al 100 %.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Goldman Sachs: fornitura, a livello mondiale, di una serie di servizi bancari, mobiliari e di investimento alla sua clientela, che comprende imprese, enti finanziari, amministrazioni pubbliche e persone con ampie disponibilità patrimoniali,
- Visabeira: impresa che svolge una serie di attività industriali e di altro tipo in Europa e nel mondo, in particolare nei seguenti settori: telecomunicazioni, energia, edilizia e tecnologia, ceramica e oggetti di vetro, mobili da cucina, biocarburanti (pellet) e sistemi energetici, alberghi, complessi residenziali per vacanze e infrastrutture di intrattenimento, centri commerciali e servizi,
- Constructel: attività di progettazione, pianificazione, ingegneria, costruzione, riparazione e manutenzione relative a reti di telecomunicazione e infrastrutture energetiche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(?)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10541 - GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

<sup>(?)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10349 – AMAZON/MGM)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 78/05)

1. In data 8 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Amazon.com, Inc. («Amazon», Stati Uniti)
- MGM Holdings Inc. («MGM», Stati Uniti)

Amazon acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di MGM.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Amazon opera in vari settori, tra cui la vendita al dettaglio, l'intrattenimento, l'elettronica di consumo e i servizi tecnologici. Attraverso Amazon Studios, essa (co)produce contenuti audiovisivi («AV»), che sono messi a disposizione dei consumatori del SEE e di altri paesi, insieme a contenuti di terzi, su Prime Video, la piattaforma di intrattenimento ad uso domestico (*home entertainment*) di Amazon. Amazon produce inoltre lettori multimediali in streaming e fornisce altre forme di contenuti digitali,
- MGM opera, a livello mondiale, nella produzione e nella distribuzione di contenuti audiovisivi. In particolare, MGM partecipa allo sviluppo, alla produzione, al finanziamento e all'acquisto di film per la diffusione nelle sale cinematografiche, nonché alla produzione - e alla concessione delle relative licenze - di film da distribuire con tutte le altre modalità, ad esempio distribuzione non cinematografica, televisione gratuita e a pagamento, supporti video fisici e tutte le forme di intrattenimento ad uso domestico digitale. Nel SEE, MGM distribuisce i suoi contenuti attraverso terzi. MGM opera anche nella concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale da utilizzare in prodotti di consumo e giochi interattivi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10349 – AMAZON/MGM

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2 29 64301

Indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio**

(2022/C 78/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio

## REQUISITI PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA

«Hohenloher Birnenbrand»/«Hohenloher Birnenwasser»

N. UE: PGI-DE-02495 – 17 aprile 2019

**1. Indicazione geografica da registrare**

«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»

**2. Categoria della bevanda spiritosa**

9. Acquavite di frutta

**3. Descrizione della bevanda spiritosa**

Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

La «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è prodotta esclusivamente nella zona «Hohenlohe», mediante fermentazione e distillazione di pere provenienti da quella regione, ad eccezione della varietà di pere da tavola (quali le Williams Christ).

Titolo alcolometrico effettivo della bevanda spiritosa pronta per la consumazione: almeno il 38 % in volume.

Tenore massimo di metanolo: 1 200 g/hl di alcole puro.

Limpidezza: limpida.

Colore: incolore o, per i prodotti invecchiati in fusti di legno, da giallastro a brunastro.

Odore: tipico aroma di acquavite di pere con tannino evidente.

Sapore: bouquet aromatico di pera, in parte tipico della varietà di pera utilizzata.

Additivi alimentari o altre sostanze autorizzate: nessuno, ad eccezione dell'acqua per ridurne il titolo alcolometrico.



|  |   |
|--|---|
| <p>Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)</p> | <p>La «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è prodotta esclusivamente con pere coltivate nella zona geografica «Hohenlohe». Le varietà di pere utilizzate sono varietà tradizionali coltivate nella zona geografica e tipiche della regione. Di norma, sono autoctone della regione e presenti in loco da secoli, e dunque si sono dimostrate particolarmente adatte alle condizioni e agli usi locali. Tradizionalmente si tratta di peri alti/ad alto fusto o cresciuti su portainnesti vigorosi, ad eccezione delle varietà di pere da tavola (quali le Williams Christ).</p> <p>Per i loro effetti conservanti, le varietà di pere ricche di zucchero e di tannini sono state favorite e specificamente coltivate per migliorare la conservazione del sidro (vino di frutta).</p> <p>I distillati ottenuti da varietà di pere tipiche della zona «Hohenlohe» contengono, in media, il 20 % in più di lattato di etile e il 30 % in più di 1-esanolo rispetto ai distillati ottenuti da altre varietà di pere. Entrambe queste sostanze sono aromi artificiali e fungono da marcatori per la «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser». I valori limite/assoluti non dovrebbero essere definiti per alcuno di questi marcatori poiché sono tipicamente presenti nelle materie prime <i>Pyrus communis</i> e sono soggetti a condizioni ambientali e biologiche naturalmente presenti, che possono cambiare da un anno all'altro, in particolare a seconda delle condizioni del tempo.</p> <p>La «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» ha un titolo alcolometrico minimo di 38 % vol., superiore al titolo alcolometrico minimo di 37,5 % vol. stabilito per le acquaviti di frutta nel diritto dell'UE.</p> <p>Per i prodotti invecchiati in fusti di legno non sono utilizzati coloranti, nemmeno il «caramello» (E 150 a - d) per il bilanciamento del colore.</p> <p>Ai distillati o al prodotto finale non sono aggiunti edulcoranti per arrotondare il sapore.</p> |
|--|---|

#### 4. Zona geografica interessata

La «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» può essere prodotta solo nella zona geografica delimitata e definita, nota come «Hohenlohe», usando varietà di pere coltivate nella zona e tipiche della regione, ad eccezione della varietà di pere da tavola (quali le Williams Christ).

Oltre al distretto rurale di Hohenlohe, la zona di «Hohenlohe», situata nel Baden-Württemberg, comprende i distretti rurali limitrofi di Main-Tauber, Schwäbisch Hall e Heilbronn, nonché il distretto di Neckar-Odenwald nella regione amministrativa di Karlsruhe.

La riduzione con acqua del titolo alcolometrico dei distillati di pera ad alto tenore alcolico, l'imbottigliamento o la decantazione in altri contenitori idonei per la vendita e l'etichettatura e il confezionamento possono avvenire anche al di fuori della zona geografica delimitata.

## 5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa

| Titolo - Tipo di metodo | Fermentazione e distillazione  |
|-------------------------|--|
| Procedura               | <p>La prima fase della produzione della «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» consiste nel tagliare o schiacciare le pere (<i>Pyrus communis</i> L.) appena raccolte esclusivamente nella zona geografica definita. È opportuno accertarsi che siano utilizzate solo pere mature, sane e pulite. Le pere utilizzate sono varietà tradizionali coltivate esclusivamente nella zona geografica, principalmente su alberi ad alto fusto o portainnesti vigorosi nonché su alberi isolati. Questa fase del processo è realizzata singolarmente per ogni varietà e con un miscuglio di varietà. La frutta tagliata o schiacciata viene collocata in un serbatoio o in un fusto (macerazione).</p> <p>La seconda fase consiste nella fermentazione della frutta macerata, durante la quale vengono generalmente aggiunti lieviti puri. Non sono utilizzati lieviti geneticamente modificati. Durante la fermentazione, che avviene a temperature controllate e in base a una procedura precisa, lo zucchero delle pere è trasformato in alcole e anidride carbonica. Generalmente il processo di fermentazione richiede in media tra le due e le sei settimane. Una volta terminata la fermentazione, il mosto fermentato è conservato soltanto per un breve periodo di tempo per sviluppare i tipici aromi di pera. Il tenore alcolico del mosto fermentato e conservato è pari al 4-8 % vol.</p> <p>La terza fase della produzione consiste nella distillazione del mosto di pera fermentato. In pratica, a questo scopo, sono usati vari modelli di apparecchiature di distillazione (note come alambicchi). A seconda della forma dell'apparecchiatura di distillazione (alambicco con o senza piatti di arricchimento), il mosto viene distillato una o due volte fino a raggiungere un titolo alcolometrico inferiore all'86 % vol. Per lo più attualmente sono usati alambicchi in rame con piatti di arricchimento, il mosto di frutta è quindi distillato una sola volta. Questo consente non solo di risparmiare energia, ma anche di conservare meglio gli aromi di pera. La zona geografica definita «Hohenlohe» è stata tradizionalmente sede di centinaia di distillerie di piccole dimensioni, note come <i>Abfindungsbrennereien</i>. Queste distillerie di piccole dimensioni sono tassate su base forfettaria e la loro produzione annua di alcole puro è limitata a 300 litri ai sensi della legislazione in vigore in materia di accise.</p> <p>La quarta fase della produzione, successiva alla distillazione, è lo stoccaggio (ad esempio in un recipiente di terracotta, un serbatoio in acciaio inossidabile, ecc.) e/o la maturazione in contenitori appropriati. Sono spesso utilizzati fusti di legno di frassino o castagno in modo da assicurare che il distillato rimanga incolore. Tuttavia alcuni produttori di «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» utilizzano anche fusti prevalentemente realizzati in rovere.</p> <p>Dopo lo stoccaggio o la maturazione, la quinta fase della produzione è la finitura, che include i passaggi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— miscelatura di diversi distillati di pera che devono soddisfare i requisiti di cui sopra (facoltativa);</li> <li>— diluizione con acqua dei distillati di pera ad alto tenore alcolico per ridurre il titolo alcolometrico;</li> <li>— imbottigliamento o decantazione in altri contenitori idonei per la vendita; ed</li> <li>— etichettatura e confezionamento.</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>La «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» non contiene additivi alimentari, altre sostanze di bilanciamento del colore o edulcoranti.</p> <p>Nei serbatoi di stoccaggio per la maturazione dei distillati di pera non sono utilizzati trucioli o inserti di legno.</p> |
|--|---|

## 6. Legame con l'ambiente geografico o con l'origine

|  |  |
|--|--|
| <p>Informazioni sulla zona geografica o sull'origine rilevanti per il legame</p> | <p>Da sempre la zona geografica «Hohenlohe» e le sue singole aree naturali (in particolare le valli fluviali) sono caratterizzate da frutteti su prato e, in particolare per quanto riguarda le pere, da peri alti/ad alto fusto o coltivati su portainnesti vigorosi, compresi alberi sparsi o piantati in file attorno alla zona (ad esempio strade o viali alberati) o singoli alberi sul margine di campi arabili. La diversità delle aree naturali e delle condizioni locali si riflette nella diversità delle varietà di pere tipiche del luogo di produzione.</p> <p>Le varietà di pere con un elevato contenuto zuccherino sono particolarmente adatte alla produzione di alcole (resa alcolica). Le varietà di pere utilizzate per produrre distillati sono principalmente quelle tipiche della regione «Hohenlohe», quali le Karcherbirne, Nägelesbirne, Fässlesbirne/Schnäwelesbirne, Palmischbirne e Wahlsche Schnapsbirne. Queste varietà hanno anche nomi regionali.</p> <p>Queste speciali varietà di pere da sidro e pere da «Schnaps» (termine colloquiale utilizzato nella Germania meridionale per indicare distillati di qualità) sono descritte anche in letteratura.</p> <p>I due istituti di ricerca del Württemberg specializzati nelle acquaviti e in particolare nelle acquaviti di frutta (l'Istituto statale di insegnamento e ricerca per la viticoltura e la frutticoltura e l'Istituto di tecnologia della fermentazione dell'Università di Hohenheim) hanno condotto ricerche specificamente sulle acquaviti di pera Hohenlohe e hanno dimostrato la loro particolarità di contenere, in media, il 20 % in più di lattato di etile e il 30 % in più di 1-esanolo rispetto ai distillati ottenuti da altre varietà di pere coltivate in frutteti su prato.</p> <p>In un progetto di ricerca intitolato «Distillati di qualità da frutta da albero», realizzato dall'Università di Hohenheim (Istituto di tecnologia alimentare, Dipartimento di tecnologia della fermentazione) tra il 1999 e il 2001, sono state esaminate le diverse varietà di pere in merito alla loro idoneità per la produzione di distillati pregiati, aromatici e tipici. Lo studio ha confermato che le varietà di pere tipiche della succitata zona geografica hanno il potenziale per produrre distillati di pera di alta qualità che sono tipici della regione (vedere le informazioni riportate in «Descrizione della bevanda spiritosa»).</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>In un altro progetto realizzato dall'Università di Hohenheim (Istituto di tecnologia alimentare, Dipartimento di tecnologia della fermentazione) in collaborazione con il Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. dal 2013 al 2014, ancora una volta è stato confermato che la «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser», prodotta con una singola varietà o una miscela, ha un potenziale significativamente superiore in termini organolettici rispetto ai distillati di pera prodotti con altre varietà di pere comuni, incluse le acquaviti di pera Williams.</p>   |
| <p>Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica</p> | <p>Oltre ai secoli di distillazione di tradizionali acquaviti di frutta, la caratteristica più significativa e tradizionale è l'uso dominante di portainnesti vigorosi, nonché l'ampia gamma di varietà di pere che, per il loro alto contenuto zuccherino e in una certa misura il contenuto di tannino, sono adatte a essere trasformate in vari prodotti.</p> <p>I portainnesti vigorosi hanno radici più profonde e possono pertanto apportare anche la mineralità del terreno e conferire un sapore caratteristico alla frutta. In generale le varietà di pomacee adattate su portainnesti vigorosi rispetto alle varietà coltivate su portainnesti nanizzanti contengono un elevato livello di tannini, che conferiscono aromi acerbi, astringenti.</p> <p>Particolarmente nelle zone meno adatte alla coltura intensiva di frutta su portainnesti nanizzanti per il consumo diretto, il terreno e le condizioni climatiche particolari e vari della zona geografica fanno prosperare le pere/varietà di pere coltivate tradizionalmente in loco e le varietà adattate alle diverse condizioni locali. Questo avviene come parte di una coltivazione estensiva di frutteti da prato. Pertanto queste varietà di pere contribuiscono a creare un rapporto equilibrato tra zucchero e acidità e apportano i corrispondenti aromi tannici e specifici della varietà in un modo caratteristico di ogni varietà e quindi di ogni località. Questi aromi sono riflessi nelle proprietà organolettiche del distillato. In particolare la coltivazione delle pere su alberi ad alto fusto o portainnesti vigorosi aiuta ad assicurare che il profilo aromatico specifico della varietà delle materie prime corrispondenti si rifletta nelle proprietà organolettiche caratteristiche (in particolare odore e sapore) dei distillati pertinenti (aromi di tannino, ad esempio). È presente anche il tipico aroma di acquavite di pere, nonché il bouquet aromatico di pera, in parte tipico della varietà di pere utilizzata.</p> <p>La zona geografica ospita una profusione di varietà di pere tradizionali, molte delle quali hanno sviluppato nei secoli una particolare idoneità (elevato contenuto zuccherino, aromi, tannini) ad essere trasformate negli alambicchi e sono quindi diventate più diffuse e molto apprezzate nella regione e non solo (vedere anche «Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei» [«Le 100 migliori varietà di frutta per la distillazione»] (Hartmann/Schwarz, pag. 100 e segg.).</p> <p>In questo libro del 1854 «Die Kernobstsorten Württembergs» [«Le varietà di pomacee del Württemberg»], Eduard Lucas ha descritto le varietà di pere che presentano particolari proprietà adatte alla distillazione (qualità speciale, ad esempio Karcherbirne, Masselbacher Mostbirne,</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | Geddelbacher Mostbirne, Steinbacher Mostbirne, Palmischbirne, Nägelesbirne, Fässlesbirne/Schnäwelesbirne, Mästlesbirne, Wilde Eierbirne). La Wahlsche Schnapsbirne è una speciale varietà autoctona derivata da una piantina casuale, scoperta il secolo scorso da un distillatore di acquavite di frutta dell'Hohenlohe. |
|--|---|

## 7. Disposizioni dell'Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Base giuridica            | Legislazione dell'UE in materia di bevande spiritose; legislazione orizzontale dell'UE in materia di etichettatura alimentare; legislazione nazionale in materia di bevande spiritose (legislazione federale). |
| Descrizione dei requisiti | Requisiti generali di qualità per le acquaviti di frutta.  |

## 8. Richiedente

|   |  |
|---|--|
| Nome e titolo del richiedente   | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura], Unità 414 |
| Status giuridico, dimensione e composizione (in caso di persone giuridiche) | Ministero federale facente parte del Governo federale  |
| Nazionalità   | Germania   |
| Indirizzo   | Rochusstrasse 1<br>53123 Bonn  |
| Paese   | Germania   |
| Telefono  | +49 0228995290   |
| Email:  | poststelle@bmel.bund.de, 414@bmel.bund.de  |

## 9. Aggiunte all'indicazione geografica

|  |   |
|--|---|
| Aggiunte all'indicazione geografica                              | Altre denominazioni geografiche e riferimenti.  |
| Definizione, descrizione o ambito di applicazione delle aggiunte | Se la «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è commercializzata anche con il nome di una regione o luogo situati all'interno della zona geografica definita «Hohenlohe» (ad esempio Schwäbisch Haller Birnenbrand, Heilbronner Birnenbrand), le pere devono provenire da quella regione geografica più piccola e la distilleria deve essere ubicata in quella regione.<br><br>Possono essere anche aggiunte informazioni relative ai concetti di commercializzazione regionale, ad esempio un logo per «Hohenloher Streuobstparadies» [paradiso dei frutteti dell'Hohenlohe]. |

|  |   |
|--|---|
| Aggiunte all'indicazione geografica                              | Informazioni riguardanti la maturazione e l'invecchiamento più altre informazioni (varietà di pere):  |
| Definizione, descrizione o ambito di applicazione delle aggiunte | <p>Alle acquaviti di frutta con un nome generico (denominazione di vendita o denominazione legale) si applicano le regole generali sulle informazioni riguardanti la maturazione e l'invecchiamento. Le informazioni riguardanti l'invecchiamento sono soggette anche alle norme indicate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se un prodotto è stato invecchiato o conservato per almeno 12 mesi, può essere etichettato con la precisa durata dell'invecchiamento o della conservazione in anni o mesi, ad esempio «invecchiato per 14 mesi» o «conservato per 14 mesi»;</li> <li>2. i prodotti invecchiati per almeno tre anni possono essere etichettati con la dicitura «alt» [vecchio];</li> <li>3. le indicazioni dell'invecchiamento comunemente usate per le acquaviti di vino e i Weinbrand/brandy, quali «VSOP», «VS», ecc., non sono utilizzate per la «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»;</li> <li>4. le varietà di pere utilizzate possono essere indicate in aggiunta all'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»;</li> <li>5. è autorizzato l'uso di indicazioni geografiche sotto forma di marchi collettivi congiuntamente ai concetti di commercializzazione regionale (ad esempio Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, WiesenObst). Per un'indicazione supplementare specificante un'unità geografica più piccola della zona geografica da utilizzare, le pere devono provenire da quella unità geografica più piccola e la distilleria deve essere ubicata in quella unità geografica più piccola. Fatto salvo quanto precede, possono essere utilizzati marchi di qualità certificata acquisiti sulla base di uno schema di assegnazione che comporta un esame organolettico e analitico;</li> <li>6. l'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» può essere accompagnata da un'indicazione della o delle varietà utilizzate come materia prima, in ordine discendente secondo la proporzione delle varietà utilizzate, a condizione che siano varietà tipiche regionali che si trovano e sono utilizzate nella zona geografica da oltre 50 anni. Le informazioni pertinenti e necessarie sono fornite dal Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e. V. o possono essere consultate all'indirizzo <a href="http://www.logl-bw.de/index.php/extensions/streuobst">http://www.logl-bw.de/index.php/extensions/streuobst</a>;</li> <li>7. i prodotti elaborati interamente (ossia sottoposti a distillazione, riduzione del titolo alcolometrico e imbottigliamento) in un unico stabilimento, possono recare in etichetta la dicitura aggiuntiva «destilliert und abgefüllt in der Brennerei» [distillato e imbottigliato in distilleria].</li> </ol> |



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT